

la dichiarazione fatta da Lei anche in nome dell'onorevole Rummo.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Rubini, di giorni 15; Visocchi, di 5; Pozzi, di 4; Calvi, di 4; Vollaro de Lieto, di 5; Gaetani di Laurenzana Antonio, di 8. Per motivi di salute, gli onorevoli: Vagliasindi, di giorni 10; Frola, di 10. Per ufficio pubblico, gli onorevoli: Radice, di giorni 8; Marinelli, di 10; Morpurgo, di 8.

(Sono conceduti).

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

D'Ayala-Valva, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

5303. L'onorevole deputato Santini comunica una petizione di 1500 cittadini, proprietari di case in Roma, i quali chiedono, in base alla legge del 26 gennaio 1895, la revisione generale dei redditi dei fabbricati.

Santini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Santini. Pregherei la cortesia della Camera di voler dichiarare urgente questa petizione.

(L'urgenza è ammessa).

Registrazioni alla Corte dei conti.

Presidente. Il presidente della Corte dei conti scrive: « In esecuzione di quanto è stabilito dall'articolo 10 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla Contabilità generale dello Stato, il sottoscritto si onora di trasmettere all'E. V. l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato ha dato il suo parere e che la Corte dei conti ha registrato durante l'anno finanziario 1894-95. »

Sarà depositato negli archivi della Camera.

Trasporto funebre del deputato Mazzino.

Presidente. I funerali del compianto nostro collega Mazzino avranno luogo domani alle ore 17.

Estrarrò a sorte una Commissione di nove colleghi i quali, insieme con un vice-presidente, un segretario ed un questore, rappresenteranno la Camera ai funerali.

(Segue il sorteggio).

La Commissione, che prenderà parte ai funerali del compianto nostro collega Mazzino, risulta composta degli onorevoli: Casale, Riolo, Ceriana Mayneri, Di Rudini, Vienna, Vitale, Vischi, Clemente e Cremonesi.

Interrogazioni.

Presidente. Passeremo ora all'ordine del giorno, che reca: Svolgimento delle interrogazioni.

Per prima viene quella dell'onorevole Santini al ministro delle poste e dei telegrafi « intorno al passaggio della massima parte delle azioni della Società romana dei telefoni ad una Società straniera. Dimanda all'istesso tempo quali provvedimenti intenda adottare il ministro, perchè nella eventualità, tutt'altro che improbabile, che lo scarso residuo capitale tuttora in possesso italiano, venga ad essere assorbito dalla detta Società straniera, sia garantito il servizio gelosissimo delle commutazioni telefoniche e che sia sempre affidato al personale italiano. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

Ferraris Maggiorino, ministro delle poste e dei telegrafi. È esatto quanto afferma l'onorevole Santini, che una parte notevole del capitale col quale sono impiantate le reti telefoniche in Italia, è capitale straniero e tende a diventarlo ogni giorno più. Questo fatto finora non ha grandemente impensierito l'Amministrazione per due ragioni: anzitutto perchè si tratta di semplici comunicazioni telefoniche urbane e non abbiamo ancora reti interprovinciali, riguardo alle quali ho già dichiarato alla Camera che quando si istituiranno dovranno essere esercitate sotto il controllo diretto dello Stato. In secondo luogo, perchè nelle grandi città il servizio dei pubblici uffici, che è il più delicato, è affidato ad un personale speciale scelto dal Ministero

delle poste e dei telegrafi e la società non dispone che del personale relativo al servizio dei privati, per i quali non ci possono essere segreti di Stato o pericoli per la pubblica sicurezza.

Voglio sperare che per quanto il capitale sia straniero, le Società continueranno nel loro indirizzo a mantenersi perfettamente conformi al sentimento italiano. In caso diverso io spero che nella legge e nel regolamento avremo i mezzi sufficienti per richiamarle ai loro doveri.

Ringrazio ad ogni modo l'onorevole Santini che ha richiamato la mia attenzione su questo argomento e spero che sarà soddisfatto delle mie dichiarazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Santini. Io comincio col ringraziare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della squisita cortesia, onde si è compiaciuto rispondere alla mia interrogazione.

Senonchè la mia interrogazione aveva un fine diverso da quello ritenuto dall'onorevole ministro.

Essa si riferiva specialmente alla Società romana dei telefoni, la quale ha un capitale di due milioni, dei quali sono state versate 1,600,000 lire.

Astraendo dalla non cospicua somma di lire 100,000 in azioni, possedute, se mal non mi appongo, dal duca di Artales, il cui nome mi è caro citare a titolo di onore, come quello del solo italiano fra gli azionisti di quella Società, che abbia patriotticamente resistito alle insidiose insistenze forestiere (*Bravo!*) tutte le altre azioni della Società romana sono state subdolamente e per interessata compiacenza dei pezzi grossi della ex Banca Romana, accaparrate dalla Società francese dei telefoni, avente sede nella capitale della limitrofa Repubblica, per noi così tenera.

La Società straniera si è, fino al momento, degnata di lasciare in Roma una sede, divenuta oramai nulla più che una modesta succursale, trattando la capitale d'Italia alla non lusinghiera stregua di una città di Provincia.

È vero che, e per un certo pudore, che non tarderà molto a dileguarsi, e per mero interesse, non servendo i suoi impiegati con la meschina mercede dei nostri, li ha finora conservati, e si è altresì degnata di lasciare anche come consigliere delegato un italiano;

ma è pur vero che la Società francese, rigorosamente avvalendosi dei suoi diritti, su ciò nulla ho a ridire, così a cuor leggero largibile, esige che giorno per giorno si invii a Parigi copia di tutte le operazioni telefoniche seguite in Roma. E non si può collocare un nuovo filo, nè provvedere al movimento del più modesto impiegato, nè muover paglia, senza che Parigi abbia dato il suo assenso.

Ora, e non oso sperare per lungo tempo, consigliere delegato presso la sede di Roma, sta il conte Colacicchi, egregia persona; che, patriotticamente ed italianamente avendo sempre sentito, affida che niuna jattura, lui delegato, deriverà agli interessi nazionali. Ma divergenze fra lui e la Società straniera sono nell'ordine naturale delle cose: anzi per ciò stesso che il conte Colacicchi è un onesto patriota e non tale quindi da piegarsi a soprusi ed a disposizioni men che dignitose per il paese nostro, s'affaccia minacciosa la probabilità che egli venga appunto da un delegato straniero sostituito, e che straniero divenga di mano in mano anche il personale subalterno.

Sapete perchè finora la Società francese non ha cambiato tutto il personale? Per la semplice ragione che quelle povere ragazze, a cui noi qualche volta attraverso il filo telefonico lanciamo qualche insolenza...

Voci. No! no!

Santini. Le ho sentite io! (*Si ride*)... queste povere ragazze sono retribuite colla generosa mercede di lire 60 mensili (*Interruzioni del deputato E. Valli*) e compiono un lavoro improbo, che rovina la loro salute, onorevole Valli. Il Governo, più umano e più onesto, le retribuisce con 90 lire, e glie ne va data lode.

Ma il cambiamento di personale può succedere e verrà tempo in cui, non solamente il delegato, ma tutto il personale sarà straniero.

Presidente. Onorevole Santini, la prego; Ella ha già allargato troppo il suo tema... (*Viva ilarità*).

Santini. Ma è colpa degli interruttori. Finora, per fortuna, il segreto telefonico non si è violato, grazie all'onestà degli impiegati italiani, ma io sento il dovere di occuparmi anche del domani. E mi rivolgo perciò al patriottismo dell'onorevole ministro, che certo ha un valore più intenso del mio...

Voci. No, no; perchè?

Santini. ...perchè: *Quod non accidit in anno, accidit in die*, e quindi procuri che nelle concessioni, da accordarsi alle Società, sia incluso esplicitamente l'obbligo che i delegati all'amministrazione e l'intero personale siano italiani.

Senonchè mi si può opporre: lo Stato ha presso le Società telefoniche impiegati proprii, vincolati col segreto del giuramento. Senza dire che, qui dentro almeno, il giuramento è una parola così elastica, il ministro sa, quanto e meglio, molto meglio, di me, come sia costituito l'impianto telefonico, e come una comunicazione cogli uffici governativi può essere chiesta anche da un privato, sicchè come può udire la comunicazione l'impiegato governativo, può udirla quello della Società sol che nell'apparato delle comunicazioni includa una spina, la spina metallica.

Ma, mi direte, v'è la legge per i telefoni. L'ho consultata, la conosco. Eccola qua. (*La mostra*). E so pure che il proपालatore del segreto telefonico è soggetto alle stesse pene comminate per i violatori del segreto telegrafico, dell'epistolario e così via dicendo.

Non mi turba la paura dell'oggi: mi preoccupano le eventualità del domani. E poi, come si scopre il violatore del segreto?

L'impiegato straniero ascolta e riferisce ai suoi padroni.

Se mi sono permesso questa interrogazione, gli è perchè siffatta questione, sotto apparenza modesta, nasconde argomenti della massima gravità. E di energici provvedimenti pienamente mi affidano il senno ed il patriottismo dell'onorevole Ferraris.

Presidente. Ma onorevole Santini sono già passati dieci minuti.

Santini. Allora finisco con una raccomandazione.

L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha già compreso con il suo fine ingegno il mio pensiero. Egli può valersi anche della facoltà di negare le concessioni.

Io non parlo per interesse: ho in questo uno scopo patriottico, perchè non sono nemmeno un azionista.

Voci. Che c'entra?

Presidente. Nessuno qui parla per interesse.

Santini. Quindi io prego il ministro di provvedere in proposito e sono certo che provvederà.

Presidente. La interrogazione è esaurita.

Santini. Onorevole presidente, (*Rumori*) se i deputati interrompono sono richiamati all'ordine; ma qui ci sono altri, (*Accenna alle tribune*) che si permettono d'interrompere.

Voci. È vero! è vero!

Presidente. Nessuno deve interrompere.

Santini. Le interruzioni che partono dai deputati, sono quasi sempre giustamente represses. Interrompiamoci, se mai, fra deputati, ma che non sia consentito che interruzioni vengano lanciate da taluni, che son la immensa minoranza, della tribuna della stampa e che ne menino poi vanto sui loro giornali. (*È giusto — Approvazioni*).

Presidente. Verrebbe ora l'interrogazione rivolta dagli onorevoli Berenini, Basetti, Santivale e Guerci al ministro delle finanze « per conoscere i suoi intendimenti circa la esportazione delle acque salso-jodo-bromiche da Salsomaggiore recante gravissimi danni a quella popolazione senza correlativo vantaggio della pubblica salute », ma essa viene rimandata, come fu convenuto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, per rispondere all'interrogazione dell'onorevole Stelluti-Scala al ministro dell'interno « sulla gravità delle ragioni che abbiano determinato il Governo a sciogliere il Consiglio comunale di S. Severino Marche tre giorni avanti alle elezioni amministrative, e con pregiudizio anche delle elezioni mandamentali. »

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Stelluti-Scala è in errore riguardo alle elezioni mandamentali, perchè le elezioni dei consiglieri della Provincia non soffrirono ritardo per il provvedimento preso.

In quanto poi alle ragioni per cui fu sciolto il Consiglio comunale di San Severino Marche, esse furono gravi. La condotta del Municipio amministrativamente era tale che non soddisfaceva alla generalità degli abitanti. Quindi, vedendo che nessuno dei richiami fatti a quell'Amministrazione riusciva a rimetterla sulla buona via, convenne porre riparo con un provvedimento radicale. Forse si potrà dire che abbiamo tardato troppo. Ma potrei rispondere che si indugiò finchè si ebbe la speranza di un miglioramento; ad ogni modo, meglio tardi che mai.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Spiegando all'onorevole Galli per quali ragioni io non sia soddisfatto della

sua risposta, ma ne sia anzi molto sorpreso, enuncio la mia dichiarazione col ricordo della stima personale e dell'amicizia che passa tra noi, per non sentirmi mai allo scoperto di un sincero sentimento se gli dirò anche parole abbastanza amare.

Non fui in errore, quando enunciai che erano state rinviate anche le elezioni provinciali: ho letto coi miei occhi il Decreto del prefetto, al quale la strana sollecitudine del provvedimento non lasciò nemmeno il tempo di considerare la legale impossibilità di questa disposizione, a cui si è affrettato o si affretterà di rimediare con Decreto successivo.

Dice il sotto-segretario di Stato che il Consiglio comunale di San Severino Marche, da molto tempo procedeva male e dava luogo a vive lagnanze. Non cita però gli inconvenienti e le anomalie; e me ne sorprende appunto perchè non solo avrebbe dovuto citarle, ma dimostrarne la gravità al cospetto della gravità del provvedimento preso.

Ebbene, se io dirò alla Camera ed al sotto-segretario di Stato che invece l'amministrazione comunale di San Severino era un esempio di buona amministrazione, era un modello tra i Comuni di tutta la provincia di Macerata, non esprimerò un giudizio mio, ma ripeterò le parole ed il giudizio dello stesso prefetto di Macerata, manifestato, meno di un anno fa, avanti a centinaia di persone, nella circostanza di una solennità provinciale del tiro a segno.

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. I complimenti non sono ragioni.

Stelluti-Scala. Oh! se mancano le ragioni, perchè i complimenti? Non erano complimenti: poichè l'amministrazione, tra le altre cose...

Galli sotto-segretario di Stato per l'interno. Si è sbagliato.

Stelluti-Scala. Va bene; vedremo se si è sbagliato allora o poi; ma fatto sta che quell'amministrazione si trovava in condizione regolarissima; tanto vero che il prefetto la lodava come la *rara avis* dei Comuni perchè non aveva mai ecceduto il limite della sovrimposta. E le lodi del prefetto non andarono scompagnate da frequenti elogi della Giunta provinciale amministrativa.

Che se si riferiva, poi, il giudizio del prefetto anche al sindaco, come era naturale, aggiungerò che quel sindaco, il cav. Coletti, reggeva infatti da lunghi anni l'amministrazione del suo paese, con abnegazione e con

plauso di quella città, non solo, ma principalmente con plauso del Governo, se è vero, e mi si neghi il vero, che proprio lo stesso prefetto nel dicembre passato rinnovava la proposta di una terza onorificenza cavalleresca da conferirgli in dimostrazione di fiducia e in segno di meritata stima.

Ora, quali ragioni possono essere intervenute a cambiare di fatto e di un tratto, questa condizione di cose e di persone? Le ragioni sono evidenti, e sono dimostrate dalla pubblica coscienza e dalla pubblica voce.

È venuto di mezzo un fatto molto semplice, il fatto che la città di San Severino nelle recenti elezioni politiche fu la rocca elettorale del candidato di opposizione, del candidato che è rimasto soccombente.

Da quel giorno le cose e le opinioni sono mutate! Bisognava non farla passare così leggermente.

Capirete, onorevoli signori, se era tollerabile il favore e l'appoggio ad un rivoluzionario della risma e della qualità del nostro ex collega, l'onorevole Mestica; ad un tale che si permise di intervenire all'adunanza della sala Rossa!

Questa è l'impressione generale della città, non solo, ma anche dei paesi vicini, impressione che ha suggerito, tra l'altro, alla città di Cingoli di inviare alla consorella un fiero telegramma sottoscritto da molti cittadini e di ogni partito.

È ciò è grave, pel fatto in sè, per la libertà che offende, per i danni e le spese che produce. È grave, perchè alla vigilia delle elezioni, con lo uccidere coraggiosamente un morto, si è inteso e mirato a spargere un facile sospetto, una specie di sinistra luce, un certo scredito alla autorità eziandio di talune persone di quell'amministrazione che sono state citate a testimoniare davanti alla Giunta delle elezioni, per la contestata elezione del deputato proclamato eletto. È grave infine perchè in previsione dell'annullamento della elezione, si è mirato a scompaginare la vecchia amministrazione, troppo tenace nelle simpatie pel suo candidato.

Onorevole Galli, mi duole di dover dire che l'impressione ed il giudizio sono stati principalmente questi: non è una opinione errata, nè un giudizio incerto.

E v'è ancora di più. Il giorno avanti al decreto di scioglimento, in seno a quel Consiglio comunale si è tenuta un'adunanza molto

significante, si è trattato da quel Consiglio sulla ricomparizione a mezzo dell'autorità giudiziaria, sulla restituzione al Comune di alcuni quadri di altissimo pregio provenienti da chiese già appartenenti ad ordini religiosi soppressi.

Un quadro è di Allegretto Nucci, un altro del Salimbeni, tutti del resto fortunatamente messi in salvo dopo una misteriosa scomparsa rimontante a molti anni addietro, e per quello dell'Allegretto all'anno 1863.

Fortunatamente sono stati restituiti alla città e affidati alla custodia del Comune tra il plauso del popolo che si accende ancora per le sue glorie storiche ed artistiche.

Ebbene che cosa è successo? Che nel Consiglio comunale alcuno si è creduto in dovere di cercare, di accennare ad alcune responsabilità, di criticare forse con qualche mezza parola qualche autorità, di proporre qualche ulteriore indagine, onde si chiarisca ogni mistero di siffatte scomparizioni o trafugamenti.

Lo scioglimento del Consiglio è capitato allora, dicesi, come un salvataggio di alcune elezioni pericolanti; come una cornice poco lucente del nuovo quadro che impone silenzio su tutto!

È stata poi tanta la fretta che non si è pubblicato il Regio Decreto di scioglimento, che non si conosce il tenore della relazione che lo deve precedere; anche questo è notevole.

Chieggo io le ragioni di sì grave vicenda, mi si risponde col proverbio: meglio tardi che mai!

Onorevole Galli, le pare che sia tardi o indifferente licenziare un'amministrazione comunale, lodata e stimata, il giorno avanti che deve ripresentarsi al suo padrone, al suo giudice, il potere elettorale?

Non è grave, o è tardi, il cacciare come un servo infedele, dopo 27 anni di carica, il Nestore dei sindaci della Provincia? Bene però questo sindaco e quest'amministrazione dissero in piena Giunta, convocata d'urgenza, al Commissario regio: ove noi fossimo cacciati dal voto dei cittadini, ce ne dovremmo rammaricare; ma cacciati in questa maniera per siffatta manifestazione di violenza, non sentiamo alcun dolore dell'onta e dello sfregio.

Imbriani. Benissimo!

Stelluti Scala. Io mi sono addolorato del fatto e della sua gravità, della profonda im-

pressione recata non in quella città e Provincia, solamente, ma direi in tutte le Marche, dove mai, nè in tempi nè fuori di tempi elettorali, cose simili si sono vedute o ricordate.

Cose, onorevole Galli, che non feriscono un sindaco o una Giunta, ma feriscono più alto, la libertà; feriscono il sentimento dell'autorità del Governo, feriscono il sentimento e il prestigio delle nostre libere istituzioni. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole interrogante ha parlato di molte cose, e mi permetta di dirgli, che, involontariamente, ha confuso una cosa con un'altra.

A me giova invece distinguere.

Egli entrò a parlare dell'elezione politica; ma non ho che una sola parola da rispondergli. La Giunta delle elezioni poté con sollecitudine meravigliosa decidere su quasi tutte le elezioni politiche dell'Italia per una ragione semplicissima: che non ha trovato un caso nel quale si potesse accusare il Governo di pressioni.

Nell'elezione di San Severino Marche poi nessuno si è nemmeno sognato di avanzare questa accusa.

Egli notò che il prefetto aveva lodato quell'Amministrazione e poichè egli lo afferma, io non lo negherò; ma se è vero che fu data lode al Comune in occasione del tiro nazionale, come accennai testè interrompendolo, i complimenti non sono argomenti, e meno che meno ragioni.

L'onorevole Stelluti-Scala ha voluto personificare l'amministrazione nel sindaco. Io ignoro se il sindaco c'entri o no; so però per certo che la prefettura con osservazioni e spesso con rimostranze avvertì il comune di San Severino Marche che le cose non procedevano a dovere.

Ed un solo argomento accennerò: quello della revisione delle liste elettorali.

Il comune di San Severino compì questa revisione nel modo più partigiano. La Giunta provinciale amministrativa dovette riparare a ciò, correggere gli errori della Giunta comunale e rendere giustizia a coloro che erano stati ingiustamente colpiti.

L'autorità giudiziaria pure se ne dovette occupare e fu aperto un processo contro coloro che componevano la Giunta comunale.

Io credo che i partiti quando sono in lotta di idee siano una utilità per il miglioramento delle amministrazioni, giacchè sono uno stimolo a far meglio del partito avversario; ma quando un partito arriva al potere non deve abusare della sua autorità e fare solamente quanto ad esso piace e ad esso giova (*Interruzioni*).

In questa condizione di cose, onorevole Stelluti-Scala, io sono dispiacente di dover dire, che per longanimità l'autorità politica tollererò molte cose; ma quando si accorse che invano si sperava nel rimedio, la sua longanimità sarebbe divenuta debolezza, e la debolezza colpa, e fece sciogliere il Consiglio comunale.

Io non ho nessun motivo di dubitare delle convinzioni che ispirarono l'onorevole Stelluti, debbo però soggiungere come io mi auguro, che l'amministrazione del Commissario Regio sia tale, da rimettere l'ordine e pacificare gli animi.

Io non conosceva la questione dei quadri sebbene rammenti che l'onorevole Stelluti-Scala me ne tenne altra volta parola; ma posso assicurarlo che essa non ha avuto nessuna parte nè nelle deliberazioni del Governo, nè in quella del prefetto. Del resto egli che è tanto amante del decentramento amministrativo, non sarà dispiacente che noi l'applichiamo almeno in questa parte lasciando che le autorità locali provvedano alle necessità locali.

Il prefetto ha perciò mandato sul conto dell'amministrazione del comune di San Severino Marche una relazione, sullo stato amministrativo del Comune, che il Ministero non potè fare a meno di approvare; e se altra volta il prefetto stesso diede lode, ciò dimostra che il giudizio di lui è più spassionato e più decisivo.

Stelluti-Scala. Chiedo di parlare.

Presidente. Non si può replicare!

Stelluti-Scala. Per fatto personale.

Presidente. Lo indichi.

Stelluti-Scala. Osservo anzitutto, all'onorevole presidente come l'onorevole sotto-segretario di Stato abbia aggiunto alcune osservazioni nuove per la interrogazione mia; parmi questa, se non altro, una ragione legittima perchè io possa replicargli.

Presidente. Il regolamento non la riconosce tale: presenti un'altra interrogazione.

Stelluti-Scala. Io faccio notare alla Camera

che le dichiarazioni fatte dall'onorevole sotto-segretario di Stato confermano pienamente la gravità della misura presa, l'offesa della libertà, la volontà nel Governo di giudicare direttamente l'andamento di quei partiti, di impedire la prevalenza di quelli che nel momento erano manifestamente in prevalenza. Ciò costituisce una vera e propria ingerenza, oltre ogni modo censurabile.

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha accennato ora ad un processo per reati elettorali. Ma non disse quel processo a quali elementi del Consiglio si riferisce, se avesse cagione da questa o quella parte dell'amministrazione, non disse se l'autorità giudiziaria abbia o no trovato luogo a procedere.

Le notizie bisogna darle chiare e precise. Del resto quando mi dice che la proposta dell'onorificenza fu fatta per un complimento, ed era il terzo complimento; quando mi dice l'onorevole sotto-segretario di Stato che sono semplici *complimenti*, l'additare un'amministrazione ed un sindaco che ha 27 anni di carica come modello di buona amministrazione, a tutta la Provincia a parte il garbo e la necessità dei complimenti, ah! ah! onorevole sotto-segretario di Stato, no, no, rispondo io, c'entra la politica qua dentro, ed è questo che mi duole, ed è questa la cosa grave che non può e non deve passare inosservata. E poichè la cosa è appunto grave, e poichè non posso chiamarmi soddisfatto delle sue risposte, io a suo tempo, cambierò in interpellanza l'interrogazione che le ho rivolta.

Presidente. Ora viene l'interrogazione che l'onorevole Marescalchi Alfonso rivolge al ministro degli affari esteri « per conoscere se intenda comunicare alla Camera, o pubblicare integralmente il rapporto del generale Menabrea sopra la proposta concessione del Gran Cordone Mauriziano a Cornelio Herz. »

L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

Bianc, ministro degli affari esteri. Non posso accettare l'interrogazione dell'onorevole Marescalchi.

Presidente. Onorevole Marescalchi, come ha udito, l'onorevole ministro dichiara di non poter accettare la sua interrogazione. Ella ha dunque facoltà di dire se sia soddisfatto o no (*Si ride*) ma non di entrare nel merito.

Imbriani. Come no?

Presidente. Perchè il regolamento non lo permette.

Marescalchi Alfonso. Io non mi aspettavo questa risposta dall'onorevole ministro degli affari esteri, perchè mi tenevo certo ch'egli avrebbe sentito la necessità di dichiarare alla Camera almeno che egli riconosceva la gravità del fatto che aveva dato origine alla mia interrogazione.

Nella mia domanda non fui animato da altro pensiero all'infuori di quello del fatto politico gravissimo che in essa è indicato.

Io credo che non vi possa essere un fatto più grave di questo pel Governo. Poichè se avviene sovente all'interno, che si concedano...

Presidente. Onorevole Marescalchi, la prego di non entrare nel merito...

Marescalchi Alfonso. Non entro nel merito, parlo del fatto... (*Si ride*).

Se sovente avviene che a nazionali si concedano croci, commende, cordoni, onorificenze, nelle quali non consente l'opinione pubblica non credo che ciò debba avvenire mai per l'estero; ed è perciò che, trattandosi di un fatto reso notorio da polemiche...

Presidente (Con forza). Io non posso permetterle di entrare nel merito della questione. Il ministro degli affari esteri ha dichiarato di non voler rispondere, e quindi Lei deve dire se la risposta del ministro l'ha o no appagato.

Marescalchi Alfonso. Quand'è così, poichè non sono tanto ingenuo da cambiare la mia interrogazione in interpellanza, sapendo che esito avrebbe, essendo imminente la discussione del bilancio degli esteri, nella quale non mi si potrà chiudere la bocca, dichiaro che non sono soddisfatto e che mi riservo di parlare su quel bilancio.

Presidente. È nel suo diritto.

Così sono esaurite le interrogazioni.

Votazione a scrutinio segreto del bilancio della pubblica istruzione.

Presidente. Veniamo alla votazione del disegno di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1895-96. »

Si faccia la chiama.

D'Ayala-Valva, segretario, fa la chiama.

Verificazione di poteri.

Presidente. Lasceremo le urne aperte e procederemo intanto nell'ordine del giorno; il quale reca la discussione della relazione

della Giunta per le elezioni sulla elezione contestata del Collegio di Urbino.

Do lettura delle conclusioni della Giunta:

« La Giunta unanime ha deliberato di proporsi l'annullamento dell'elezione del Collegio di Urbino in persona dell'avvocato *Francesco Budassi.* »

Dichiaro aperta la discussione sopra queste conclusioni. (*Pausa*).

Se non vi sono osservazioni in contrario, metto a partito le conclusioni della Giunta.

(*Sono approvate*).

Dichiaro quindi vacante il Collegio di Urbino.

Seguito della discussione dei provvedimenti di tesoro.

Presidente. Passiamo ora all'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti di finanza e di tesoro.

Ieri fu approvato l'articolo 26. A proposito di questo articolo è stato proposto un ordine del giorno del tenore seguente:

« La Camera invita il Governo ad includere nel regolamento norme precise e determinate colle quali si stabilisca:

« *a*) Che la Banca d'Italia ne'suoi rapporti co' Banchi Meridionali debba conformarsi alle stesse norme e consuetudini, che nell'interesse di questi seguiva l'Amministrazione del Tesoro.

« *b*) Che sia vietato fra gl'Istituti di emissione ogni fatto che possa perturbare il naturale movimento della circolazione rispettiva, ed in peculiar modo l'allargare la circolazione dei biglietti di un Istituto in un luogo per restringerla od escluderla in un altro; il sottrarre alla circolazione così i detti biglietti come quelli di Stato; l'ostacolare il movimento de'titoli emessi da ciascuno, quali le fedeli, le polizze, i vaglia, i mandati, e simili. »

« Placido, De Bernardis, Della Rocca, Magliani, Afan de Rivera, Zainy, Balenzano, Giusso, Grippo, Rocco, Fusco Alfonso, De Bellis, D'Alife, Torlonia, Pansini, Visocchi, Rummo, Capruzzi, Aguglia, De Gaglia, Spirito Beniamino, Ruggieri Giuseppe. »

Il relatore è presente?

Luzzati Ippolito. Non c'è.

Presidente. Allora lo rappresenta Lei?

Luzzati Ippolito. Sissignore.

Presidente. Onorevole ministro del tesoro, accetta quest'ordine del giorno?

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Preghe-
rei l'onorevole Placido e gli altri firmatarii
dell'ordine del giorno di non insistere che
fosse messo a partito, perchè lo trovo per una
parte superfluo e per l'altra dannoso.

Se essi esaminano il regolamento attuale
del 15 gennaio 1895 per il servizio di tesoro-
ria, vedranno come tutto quello che riguarda
il movimento dei biglietti di Stato in rela-
zione al fondo di dotazione del tesoro sia sot-
toposto alla vigilanza della Direzione del tesoro,
la quale deve eziandio invigilare ogni
movimento di fondo da sezione a sezione di
tesoreria, ed in genere tutto l'andamento del
servizio.

Quindi, per questa parte, viene a mancare
il fondamento dell'ordine del giorno propo-
sto: la Banca d'Italia non potrebbe abusare
del suo ufficio per danneggiare i due Banchi,
come l'onorevole Placido mostra di temere.

Nulla è innovato, a questo riguardo, nelle
relazioni tra la tesoreria e i Banchi, poichè
tutto è sempre sottoposto alla vigilanza della
Direzione generale del tesoro.

E dall'altro lato non sarebbe possibile fos-
silizzare consuetudini che mutano da un
anno all'altro secondo il mutare dei bisogni
di tutto l'andamento del servizio.

Ripeto che gl'inconvenienti temuti dal-
l'onorevole Placido non si possono verificare.
Perciò lo prego di prendere atto, se vuole,
di queste mie dichiarazioni, e di non insistere
nel suo ordine del giorno; tanto più che non
sarebbe possibile di introdurre nel regola-
mento norme precise intese a fissare consue-
tudini. Anzi ciò potrebbe tradursi a danno del
servizio.

Presidente. L'onorevole Placido ha facoltà
di parlare.

Placido. Dopo le osservazioni del ministro,
per verità sono tentato di prendere atto delle
sue dichiarazioni.

Però egli, che non ignora la storia banca-
ria del nostro paese, sa quali chiare, precise
disposizioni di legge siano state in altra oc-
casione apertamente violate da certi nostri
Istituti.

Erano i tempi, le condizioni delle cose,

il grandissimo appoggio goduto nel Governo
e quindi la sicurezza dell'impunità che inco-
raggiavano a calpestare a cuor leggero la
legge. Lungi da me il pensiero di offendere
chicchessia: però accenno al fatto che, mal-
grado disposizioni di legge, la prima a vali-
care i limiti della circolazione fu, com'è no-
torio, la Banca Nazionale.

Certo i tempi saranno mutati. Lo spero,
lo credo ad onore del mio paese, e più di
tutto in omaggio alla speranza che i veri
interessi della economia nazionale saranno
in avvenire assai più curati di quello che
non lo siano stati in altri tempi ed in altre
condizioni.

E però prendo atto delle dichiarazioni
del ministro. Egli ha detto che nuove dispo-
sizioni non occorreranno, inquantochè il Go-
verno ha altri mezzi per impedire gli abusi,
ed io mi fermo a queste assicurazioni. Però
non è inutile ricordare che ben si potrebbe
verificare che quella tale scorta del tesoro
di 30 o 40 milioni fosse costituita esclusiva-
mente con biglietti dei Banchi Meridionali,
come potrebbe avvenire che i fatti da me
accennati ieri, almeno in parte, avvengano.
Basterebbe, senza discutere tutto, chè oramai
il tempo incalza, accennare alla possibilità
che la massa di biglietti appartenenti ai
Banchi meridionali sia agglomerata in un
punto, in una regione, ed in un'altra si faccia
mancare. Questo nuocerebbe alla circolazione,
alla attività, al movimento, e direi pure al
credito degl'Istituti.

Potrebbe avvenire che si rifiutino vaglia,
mandati, fedi di credito dei Banchi Meri-
dionali.

Se l'onorevole ministro mi assicura che
le disposizioni esistenti già bastino e che in
ogni caso prende impegno per sè e per i fu-
turi ministri d'impedire che ciò avvenga, io
mi limiterò a prendere atto delle sue dichia-
razioni, anche in vista delle condizioni pre-
senti della Camera.

Con tali riserve ritiro il mio ordine del
giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
ministro.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Posso dire
all'onorevole Placido che, avendo affidato il
servizio di tesoreria alla Banca d'Italia sotto
il permanente riscontro della Direzione ge-
nerale del tesoro, i Banchi sono ora forse
meglio tutelati di quello che non fossero per

il passato. Naturalmente, non posso garantire che nel servizio dei biglietti la Banca non possa fare qualche dispetto ai Banchi e viceversa, come è accaduto spesso in passato. Ma certo tutta l'azione del Ministero del tesoro (e i mezzi non gli mancano) sarà intesa ad impedire questo. Il servizio di tesoreria, come è stato organizzato, tende a rendere più difficile alla Banca d'Italia di recar danno agli Istituti e più agevole al Tesoro d'impedirlo.

Spero che queste dichiarazioni potranno accontentarlo.

Presidente. Ritira, onorevole Placido, l'ordine del giorno?

Placido. Lo ritiro.

Presidente. Verrebbe ora il seguente articolo aggiuntivo:

« L'esercizio delle ricevitorie provinciali, a parità di condizioni offerte da Istituti o da privati, sarà affidato ai Banchi Meridionali.

Della Rocca, Placido, De Bernardis, Flaùti, Zainy, Masci, Casale, Billi, Ungaro, Pansini, De Martino, Magliani, Aguglia, Torlonia, Rocco, Visocchi, Rummo S., De Gaglia, Giusso, Fusco Alfonso, Ruggero Giuseppe, Spirito B., Mazziotti. »

L'onorevole Della Rocca ha facoltà di svolgerlo.

Della Rocca, Io illustrerò con poche parole questa proposta che formerebbe l'articolo aggiuntivo 26 bis.

La Camera sa che, in applicazione della legge del 1871 per la riscossione delle imposte dirette, le ricevitorie si concedono o per incanto o per trattative private.

Da parecchi anni in qua i Banchi meridionali e la Banca nazionale, ora d'Italia, si resero aggiudicatari di parecchie ricevitorie provinciali, gli uni nel Mezzogiorno e l'altra nella media Italia e nel Settentrione. E vi fu una specie di accordo fra i Banchi meridionali e la Banca nazionale nel senso che non si sarebbero fatta concorrenza fra loro per queste concessioni di ricevitorie. Le cose sono rimaste così sino ad oggi e le aggiudicazioni furono fatte con vantaggio e del pubblico e delle Provincie perchè l'aggio o fu zero o di pochi centesimi, e per questo le

Provincie ed i contribuenti fecero un notevole risparmio.

Così, mentre le Provincie ebbero un Istituto solido, buono a risponder di questo servizio delle ricevitorie, i Banchi trovarono per tal mezzo il modo di espandere i loro biglietti e di dar corso alle loro fedi di credito mantenendo nello stesso tempo e la loro circolazione e la rispettiva clientela. Nè ci rimisero nella spesa giacchè l'introito delle multe li rinfrancò e costituì pure un po' di guadagno.

Ora invece, coll'affidare il servizio di Tesoreria unicamente alla Banca d'Italia, col monopolio che ieri abbiamo inutilmente combattuto, potrebbe avvenire, non dico oggi ma col tempo, che alla Banca unica, esercente il servizio di Tesoreria, convenisse anche di monopolizzare l'esercizio di tutte le ricevitorie provinciali.

Questa cosa estenderebbe di più quel monopolio che è stato da parecchi deplorato e la nostra proposta tende ad impedire che ciò avvenga.

Io ho ragione di sperare e di credere che oggi forse la Banca d'Italia non avrà intenzione di fare anche quest'altra invasione, che porterebbe un altro danno indiretto ai Banchi meridionali; ma siccome le leggi non provvedono al presente soltanto, ma anche all'avvenire, così è d'uopo scongiurare questa eventualità ed approvare la nostra proposta la quale non porterà danno a nessuno ed invece sarà un modesto temperamento di difesa, un *pannicello caldo*, per dirla a mo' dialettale, a salvaguardia de' Banchi.

Non credo che vi possano essere difficoltà da parte del Governo e della Commissione ad accettare questa proposta che tende a mantenere lo *statu quo*, ed a garantire i Banchi contro una nuova invasione che la Banca d'Italia potesse fare per imporre sempre più la sua concorrenza ad essi.

Nè si può dire si danneggerebbero le provincie limitando loro la scelta dei concessionari delle ricevitorie, perchè secondo questa proposta le provincie non sono nè punto nè poco limitate nel loro diritto, e solo a parità di condizioni debbono preferire i Banchi meridionali alla Banca d'Italia nell'aggiudicazione delle ricevitorie provinciali.

La nostra proposta non lede menomamente il diritto della Banca d'Italia, perchè essa ha già a sufficienza di queste ricevitorie nell'alta e nella media Italia e non potrà invi

diare questo piccolo avanzo lasciato ai Banchi meridionali.

Noi non intendiamo di manifestare (come si è supposto) un sentimento di avversione o d'invidia per la grandezza e la prosperità della Banca d'Italia. Tutt'altro. A noi anzi fa piacere che questa Banca, che è costituita coi capitali di moltissimi connazionali, prosperi e sia potente. Essa rappresenta, è vero, un interesse privato di fronte ad un interesse eminentemente pubblico, come è quello dei Banchi meridionali; ciò nondimeno, di fronte a questi interessi privati, c'inchiniamo e non abbiamo alcun senso d'invidia per la prosperità della Banca d'Italia, soltanto vogliamo difenderci e conservare quel poco che rimane a questi Istituti di credito che sono nel Mezzogiorno d'Italia; e per questa conservazione noi facciamo diverse proposte che tendono ad assicurarci la difesa contro possibili e maggiori invasioni.

Si disse: *mors tua, vita mea; o vita mea mors tua.* Niente affatto. Noi chiediamo la coesistenza, l'armonia degli interessi; noi intendiamo che Banca d'Italia e Banchi Meridionali cospirino alla prosperità della ricchezza pubblica, per l'avvenire, meglio di quello che abbiano potuto fare per il passato.

Questa è la portata della nostra proposta; noi facciamo voti che il Governo e la Commissione non mettano quel tale *non possumus*, quelle tali colonne d'Ercole, le quali finiscono poi per scoraggiare tutti quelli che hanno intenzione non di avversare, ad ogni costo ed in tutto, questo disegno di legge, ma di migliorarlo nelle sue disposizioni. (*Bene!*)

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Saporito a venire alla tribuna, per presentare una relazione.

Saporito, relatore. A nome della Giunta del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al bilancio del tesoro.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Seguita la discussione dei provvedimenti di tesoro.

Presidente. Onorevole ministro del tesoro...

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Mi rincresce di non poter accettare l'articolo ag-

giuntivo, proposto dagli onorevoli Della Rocca e colleghi.

In primo luogo, in linea di fatto, le cose non stanno come suppone l'onorevole Della Rocca.

Non è esatto che il Banco di Napoli abbia le ricevitorie provinciali in tutte le provincie meridionali del continente; e che il banco di Sicilia le abbia in tutte quelle della Sicilia. Il Banco di Napoli le ha, se non erro, solo in sette delle provincie meridionali; ed ha degli aggi che variano da 10 a 50 centesimi. Molte fra le provincie meridionali hanno affidate le ricevitorie all'infuori del Banco di Napoli.

In linea di diritto, poi, osservo che la legge di riscossione, come ha detto l'onorevole Della Rocca, dà due modi per l'aggiudicazione delle ricevitorie provinciali: l'asta, oppure la terna proposta dalla deputazione provinciale al Consiglio.

Ora la formula proposta toglierebbe assolutamente un diritto che hanno le Deputazioni provinciali di proporre le terne come vogliono, e di scegliere i ricevitori che preferiscono nell'interesse dell'amministrazione. Credo che ciò non sarebbe nè equo, nè giusto. Nelle provincie napolitane, per quanto riguarda il Banco di Napoli, e nelle provincie sicule, pel Banco di Sicilia, ci sarà naturalmente una tendenza, una predilezione a dare la preferenza a questi Istituti. La qual cosa viene da sè, essendo queste provincie tutte rappresentate nei Consigli dei Banchi. Nominando ricevitori questi Banchi, le Provincie forse verrebbero ad avere delle garanzie morali che non troverebbero altrimenti.

In passato, per altro, ciò non è avvenuto, giacchè, come ho detto, più della metà delle provincie napoletane non hanno scelto a ricevitore il Banco di Napoli. Ora poi non c'è nessuna ragione di render loro più gravi le condizioni obbligandole alla scelta.

Per altro verso il dichiarare, come è detto nell'articolo aggiuntivo proposto, che a parità di condizioni, ciò deve avvenire, significa rendere assolutamente nullo tutto questo preteso privilegio.

Se si ammette il sistema della terna e non si lascia libertà di scelta alle provincie, si esce dallo spirito della legge attuale a danno delle Amministrazioni locali che non possono non seguire la via del tornaconto.

Coll'articolo proposto, o noi rendiamo impossibile alle Amministrazioni di godere ag-

più bassi; oppure veniamo a costringere i Banchi a non prendere più niente, ed a rendere per essi più gravoso questo servizio; ovvero, in fine, veniamo a rendere assolutamente nullo il privilegio di cui si discorre.

È molto più giovevole agli Istituti di lasciare alle provincie libera la scelta del ricevitore, come consente la legge attuale.

Per queste ragioni, con mio rincrescimento, non posso accettare l'articolo aggiuntivo, e non credo con ciò di recare alcun nocumento agli Istituti meridionali, che stanno a cuore tanto a me quanto agli onorevoli proponenti.

Io però non ammetto l'affermazione dell'onorevole Della Rocca, che la Banca d'Italia sia oramai un istituto di solo interesse privato.

Io credo che tanto la Banca d'Italia, quanto i Banchi meridionali dal punto di vista dell'economia pubblica, della circolazione, e dell'utilità del paese, debbano considerarsi di interesse pubblico.

La questione del patrimonio sarà più di interesse privato degli azionisti, ma non in tutto, giacchè la solidità della Banca rappresenta un grande interesse per tutta la nazione. I patrimoni dei Banchi meridionali, a mio modo di vedere, rappresentano più specialmente gli interessi delle Provincie, che più direttamente da quei Banchi traggono beneficio.

Trattasi di interessi legittimi, e che bisogna difendere con ogni cura. Quindi in questa proposta dell'onorevole Della Rocca, io più che vedere una difesa di quegli interessi vedo per essi un possibile danno e perciò non posso accettarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca, ma lo prego di limitarsi.

Della Rocca. Debbo fare semplici rettificazioni.

Io non ho detto che il servizio delle ricevitorie era già affidato ai Banchi Meridionali in tutte le Provincie del Mezzogiorno.

Io ho detto: in talune. Ed aggiungo che i Banchi Meridionali facevano questo servizio quasi gratuitamente con non lieve vantaggio per le Provincie.

La nostra proposta ha poi per iscopo di recare una piccola modificazione alla legge del 1871 sulla riscossione imposte, vale a dire di stabilire che il servizio delle ricevitorie sia conferito a trattativa privata, e a parità di con-

dizioni ai Banchi Meridionali. La trattativa privata naturalmente stabilisce una gara, e in questa gara a parità di condizioni, ove la nostra proposta fosse accolta, dovrebbero essere preferiti i Banchi Meridionali, e ciò senza danno per le Provincie, poichè l'affidare a parità di condizioni vuol dire che non vi è stata un'offerta superiore a quella dei Banchi Meridionali, e che non siavi stata migliore proposta e maggiore affidamento che il servizio sia disimpegnato da altri che offra garanzie più vantaggiose che non quelle de' Banchi.

Io non ho nemmeno detto che la Banca d'Italia giovasse soltanto ad interessi privati: ho bensì detto che la Banca d'Italia giovava ad un complesso di interessi privati rispettabilissimi ed anche un po' all'interesse pubblico, mentre nei Banchi Meridionali non c'è che l'interesse pubblico, perchè la loro azione si esplica soltanto in vantaggio del pubblico senza implicazioni di interessi particolari.

Io credo che se non fosse accettata la proposta, di cui discutiamo, i Banchi Meridionali avrebbero un danno secondario, indiretto, da cui sarebbero, invece, difesi se la nostra proposta fosse accettata. Quindi, se l'onorevole ministro non la vuole accogliere e pone il suo *veto*, a me non resta che appellarmi alla saviezza di coloro che vorranno appoggiarla col loro voto.

Saporito, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Saporito, relatore. La Commissione si associa alle considerazioni fatte dall'onorevole ministro del tesoro e non può che pregare l'onorevole Della Rocca di ritirare la sua proposta.

Presidente. Onorevole Della Rocca, Ella insiste?

Della Rocca. Insisto.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Prego l'onorevole Della Rocca di non insistere nella sua proposta; perchè il costringere il Banco di Napoli a ridurre tutti i suoi aggi al minimo, sarebbe un danno per esso.

Dunque delle due l'una: se il Banco riduce al minimo la misura degli aggi, ne scapita finanziariamente; se non li riduce e deve avere la preferenza, questo nuoce alle provincie di cui assume le ricevitorie.

Lasciate che le provincie sieno esse giu-

dici dei loro interessi; oggi la legge lascia ad esse questa scelta. Alcune hanno preferito ai Banchi altri Istituti o privati. Lasciate che giudichino esse del proprio tornaconto; che determinino esse caso per caso la via più vantaggiosa da seguire.

Se noi escludessimo da questo servizio i Banchi, capirei la nuova proposta; ma poichè essi si possono dedicare liberamente a questo servizio, non imponendo il vincolo compreso in quella proposta essi potranno dedicarvisi con maggiore vantaggio.

Prego dunque l'onorevole Della Rocca, anche nell'interesse delle provincie e dei Banchi, a non insistere.

Della Rocca. Infine, giovi notare che la proposta nostra non costringe i Banchi a concorrere alle ricevitorie provinciali; mantiene ad essi solamente la facoltà di concorrervi quando i loro interessi ve li consigliano; e soggiunge che a parità di condizione debbano essere preferiti. Ecco tutto.

Presidente. Metterò a partito la proposta di articolo aggiuntivo, ossia art. 26 *bis*, proposto dall'onorevole Della Rocca ed altri, non accettato nè dal ministro nè dalla Commissione. Chi lo approva si alzi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Art. 27.

Restano ferme le disposizioni del primo comma dell'articolo 26 e degli articoli 27, 28 (2° comma), 29 e prima parte dell'articolo 30 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riguardanti la liquidazione della Banca Romana, e sono abrogati l'articolo 18, il primo comma dell'articolo 28 e l'ultima parte dell'articolo 30 della legge medesima.

Agli effetti della liquidazione delle immobilizzazioni derivanti dalla liquidazione della Banca Romana saranno applicabili termini di tempo doppi di quelli stabiliti dall'articolo 13 della citata legge per la liquidazione delle immobilizzazioni proprie della Banca d'Italia.

Agli stessi effetti la riduzione delle tasse di registro all'unica tassa fissa di lire 3. 60, di che nell'articolo 18 della citata legge 10 agosto 1893, non avrà effetto oltre il 31 dicembre 1912 e sarà applicabile unicamente agli atti di vendita ai terzi degli immobili posseduti già dalla Banca Romana al 1° ottobre 1894, e per le cessioni ai terzi dei crediti già esistenti

al 23 novembre 1893 e limitatamente alla sola misura dei crediti stessi.

Ad ogni altra operazione riguardante la liquidazione medesima saranno estese tutte le riduzioni di tasse e sopratasse di registro concesse agli Istituti di emissione con le disposizioni dell'allegato *R*, approvato con l'articolo 37 della presente legge, e limitatamente ai termini stabiliti nelle dette disposizioni.

(È approvato).

Art. 28.

A deroga dell'articolo 21 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e dell'articolo 11 dell'allegato *I*, approvato coll'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la somma totale delle anticipazioni ordinarie che gli Istituti d'emissione debbono fare al Tesoro è fissata in 135 milioni di lire, così ripartite:

Banca d'Italia . . .	L. 100,000,000
Banco di Napoli . . .	> 28,000,000
Banco di Sicilia . . .	> 7,000,000

A partire dal 1° gennaio 1895, l'interesse dovuto dal Tesoro per le dette anticipazioni sarà raggugliato alla ragione di lire 1.50 per cento al netto da ogni imposta.

La circolazione per conto dello Stato, dipendente dalle anticipazioni di che sopra, non è soggetta alla tassa di cui negli articoli 10 e 21 della citata legge 10 agosto 1893, n. 449.

All'ultimo comma di quest'articolo il Ministero e la Commissione concordi propongono di sostituire il seguente:

« La circolazione per conto dello Stato, dipendente dalle anticipazioni di che sopra, a partire dal 1° gennaio 1895, non è soggetta alla tassa di cui negli articoli 10 e 21 della citata legge 10 agosto 1893, n. 449. »

Metto a partito l'articolo 28 così modificato
(È approvato).

Art. 29.

La quota della riserva degli Istituti di emissione che, ai termini dell'articolo 6 della legge 10 agosto 1893, n. 449, può, fino al limite del 7 per cento, essere composta di divisa estera, potrà essere costituita, oltrechè di cambiali sull'estero pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, di certificati di somme depositate in conto corrente all'este-

ro, e pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, presso le grandi Banche di emissione, o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del Tesoro.

Saranno stabiliti con Decreto Reale, da emanarsi entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i requisiti delle cambiali sull'estero ammesse a far parte della riserva, la forma dei certificati di conto corrente all'estero e le norme per il riscontro dei relativi depositi attivi.

A questo articolo 29 è proposto il seguente emendamento:

Dopo il primo alinea aggiungere:

« Siffatta facoltà potrà estendersi pel solo Banco di Napoli al terzo della riserva, fino alla completa liquidazione del suo credito fondiario. »

Il secondo alinea identico.

« Della Rocca, Placido, Zainy, De Martino, Magliani, Masci, Casale, Billi, Ungaro, Afan De Rivera, Lazzaro, Rocco, De Gaglia, Spirito B., Agulia, Ruggiero Giuseppe. »

L'onorevole Della Rocca, ha facoltà di parlare.

Della Rocca. Indubbiamente la liquidazione del Credito fondiario creerà molti obblighi al Banco di Napoli, che dovrà alloggiare annualmente non dico centinaia di migliaia di lire, ma milioni per estinguere le cartelle del Credito fondiario ed espletare la liquidazione di esso, secondo la proposta del Ministero.

Naturalmente chi vuole lo scopo, deve volere i mezzi, e bisogna quindi concedere al Banco di Napoli i mezzi per poter corrispondere a questi gravi obblighi che peseranno nel suo bilancio per diverse decine d'anni.

Vedremo, quando si discuterà della liquidazione del Credito fondiario, quali siano gli obblighi imposti per un cinquantennio al Banco di Napoli, e quali siano le risorse di cui potrà disporre per farvi fronte.

Io sono ottimista e non mi schiero fra coloro i quali dicono che il Banco non potrà assolutamente far fronte a codeste obbligazioni. Non sono fra questi pessimisti: io ho seguito piuttosto la traccia che ci ha segnato il ministro sotto la sua responsabilità. Ma così io, come altri, ci siamo dato pensiero di studiare e raccogliere, senza detrimento

dell'erario o di chiochessia, i mezzi coi quali il Banco possa, se non in tutto, in parte provvedere a questi suoi obblighi.

Non ci si è voluta consentire alcuna riduzione della tassa di circolazione, ed alle nostre preghiere in questo senso il ministro del tesoro oppose un *non possumus*. E noi, per dargli prova della nostra moderazione e non volendo essere insistenti, non presentammo neppure quella proposta, della quale in privato colloquio gli avevamo parlato. Noi chiedevamo una proroga per l'accertamento agli effetti della triplice emissione, e neppure di questa il ministro volle udire parlare e noi non ne abbiamo parlato, in questo momento. Noi accennavamo ad un'altra proroga di quelle obbligazioni contenute nella legge del 1893 per la quale la circolazione doveva essere in tempo determinato ridotta, ed il ministro, neanche di questo volle udire parlare, e noi tacemmo. Noi adunque ci siamo, per ora, limitati a mantenere una proposta che crediamo inoffensiva, secondo il nostro modesto criterio, che crediamo gioverà al Banco e non nuocerà ad alcuno.

Con questa proposta sarebbe il Banco facoltizzato ad impiegare nei modi e termini dell'articolo 23 che ora stiamo discutendo, una parte delle riserve metalliche per un terzo, in conti correnti, in cambiali sull'estero pagabili in oro o in valuta a pieno titolo della Unione monetaria latina, in certificati di somme depositate in conto corrente all'estero e pagabili in oro, o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina presso le grandi Banche d'emissione, o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del tesoro.

In altri termini la nostra proposta è uguale a quella del Governo; senonchè estende dal sette al trentatré per cento quella facoltà che la Commissione e il ministro riconoscono nei Banchi Meridionali, e nella Banca d'Italia la facoltà cioè d'impiegare le riserve metalliche. La Commissione e il ministro, in conformità della legge 1893, riconoscono questa facoltà fino al sette per cento: la nostra proposta invece, estenderebbe questa facoltà al terzo della riserva del Banco, fino a quando non avrà fatta la liquidazione del Credito Fondiario. Per effetto di questa proposta nostra, il Banco di Napoli avrebbe un maggior provento annuale di circa 500,000 lire; e sarebbe questo un mezzo per far fronte a parte degli esiti per la liquidazione del Credito fondiario, senza scomodare nessuno,

senza arrecare danno all'Erario, senza arrecar danno, nè diretto nè indiretto, alla Banca d'Italia esercente il servizio di tesoreria.

Che cosa si oppone a questa nostra proposta? Si dice che, in questo modo, si verrebbe a scuotere la consistenza del Banco, si verrebbe a dare una specie, non dico di discredito, ma di menomazione di fede pubblica nella potenza del Banco; si verrebbe, quasi direi, a gittare l'allarme nel pubblico. Ma in verità, questa obbiezione pare a me basata sopra una grande esagerazione portata fino all'ultimo limite.

Imperocchè se il Governo e la Commissione non hanno creduto che si possa scuotere la fede nei Banchi quando impiegano il sette per cento della loro riserva metallica, non comprendo perchè poi avverrebbe questa scossa, allorchè tale impiego arrivasse fino al 33 per cento, beninteso con tale cautela e con così sicura garentia da essere l'impiego *equipollente* dell'oro, onninamente. Io di questo non so rendermi ragione.

Si è detto essere necessario che l'oro rimanga nelle casse dei Banchi, e che vi sia custodito fedelmente, poichè quest'oro, in caso di guerra, in caso di pericolo, sarà l'unica riserva della Nazione, e non bisogna privarsene con tanta leggerezza. Ma anche in ciò, ripeto, io ravviso una grande esagerazione, perchè la nostra proposta non tende a fare esulare l'oro, a farlo sparire dalle casse, a sostituire all'oro una carta più o meno problematica; niente di tutto questo. Noi intendiamo di sostituire all'oro materiale, dirò così, alla moneta d'oro effettiva, un titolo di credito che valga come l'oro; un titolo di breve scadenza, di sicura esazione, un titolo, poniamo il caso, in conto corrente con Rothschild, un titolo del tesoro inglese o che so io: insomma titoli di provatissima solidità, pagabili in oro ed a breve scadenza. Dimodochè questo titolo conservato nella cassa della Banca equivale effettivamente alla vera moneta metallica; soltanto è oro produttivo, invece di essere oro sterile ed improduttivo. Ora questo sistema è già stato adottato presso altre nazioni: è stato adottato in Russia, nel Belgio, e non ha fatto cattiva prova. Perchè dovrebbe fare cattiva prova per noi? Anzi è già stato adottato per noi fino al sette per cento e non ci sono reclami, lagnanze ed inconvenienti che siano stati adottati.

So che il ministro Sonnino una volta disse

che non bisognava portare poi troppo oltre questo principio della materiale intangibilità della riserva metallica, perchè questo principio, spinto troppo oltre (diceva bene l'onorevole Sonnino) costituirebbe un pregiudizio.

So che un uomo molto competente disse qui nella Camera, ed affermò anche in scritti pregevoli, che l'oro intatto nelle banche non significa oro sterile, ma può e deve significare oro produttivo. So che questi impieghi non possono costituire una manifestazione di sfiducia nella consistenza del credito; tutt'altro!

Si è detto ancora che di questa facoltà si potrebbe abusare, perchè, invece di fare la tratta sopra una banca estera solida, il cui titolo costituisce un equivalente dell'oro, si potrebbe avere qualche mistificazione, cioè qualche intermediario che finga di trarre sulla banca estera ed invece tragga sopra una ditta od un istituto di apparente solidità, ed altre cose simili. Ma la supposizione della frode non può essere la regola, sibbene una scarsissima eccezione, allorchè la legge è ben fatta, ben congegnata, e sopra tutto allorchè è bene eseguita! Se il timore di un errore o di un inganno prevalesse in ogni rincontro, non si farebbe più nulla! D'altronde il direttore generale del Banco di Napoli sarà nominato dal Governo, il quale non sceglierà un uomo incompetente, che non sappia fare il suo mestiere, e non sappia impiegare le riserve metalliche, o che l'impieghi malamente a danno del Banco; ma sceglierà una persona capace, la quale sappia far bene il suo dovere e sappia scongiurare questi possibili inconvenienti che, secondo gli oppositori, potrebbero derivare da questa proposta.

Ciò detto io esprimo la debole speranza che questa proposta possa essere accettata dal ministro.

Egli dirà che questa è una cosa messa innanzi leggermente; che il limitarla al Banco di Napoli non è ben fatto.

Ed allora io dico: estendetela pure anche alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia.

Egli dirà che questo forse non conferisce molto credito al Banco di Napoli; che, invece di consolidarlo, lo indebolirebbe.

Ma queste ragioni a me, profano e non competente, non fanno molta impressione; non so se potranno farla su gli altri che ne

capiscono moltissimo e che hanno fatto profondi studi su questa materia.

Quindi mi auguro che la proposta sia accolta; altrimenti subiremo la sorte che subiamo tutti i giorni ad a cui, oramai, siamo assuefatti.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. A me rincresce sinceramente il tono amaro che mettono nella discussione alcuni oratori.

L'onorevole Della Rocca dice che ha una debole speranza che la sua proposta sia da me accolta. Perchè ha una debole speranza?

Abbiamo già discusso lungamente insieme di questa questione ed io gli ho manifestato apertamente il mio parere, che cioè fosse un danno per il Banco di Napoli. È quindi naturale che, sapendo che io ho questo profondo convincimento, l'onorevole Della Rocca non abbia una forte speranza che io lo muti.

Le ragioni di questo mio convincimento glie le ho esposte diffusamente. Ma io, forse, non sarò un buon diplomatico in queste cose.

Si dice: Voi non volete conceder nulla. È difficile concedere di più, quando si è, fin da principio, cercato di mettersi d'accordo con tutti quelli che facevano delle proposte accettabili, e si è subito concesso quello che si credeva di poter concedere.

Quando mi fu osservato che il limite dei conti correnti era insufficiente, non ho esitato ad aumentarlo, sebbene non credessi che l'aumento avesse una grande importanza.

Quando mi fu osservato che poteva essere un vantaggio per i banchi l'avere un limite maggiore per gl'impieghi in titoli di Stato; vantaggio alquanto dubbio, visti i limiti imposti alla circolazione; non ho esitato ad accogliere un aumento ragionevole nel limite della scorta di rendita di Stato che i Banchi possono procacciarsi e conservare.

L'onorevole Della Rocca, accennando all'articolo della legge del 1893, secondo il quale in 14 anni va ridotto il limite della circolazione, dice che furono fatte delle proposte al riguardo ed io nulla ho voluto accettare. L'onorevole Della Rocca può vedere l'articolo 30 *bis* proposto dal Ministero e dalla Commissione, con cui si allunga di un anno questo termine, per mettere, se non altro, in relazione l'articolo 2° della legge del 1893 con i 15 anni che si accordano per le smobilizzazioni.

Delle preoccupazioni pel credito fondiario e pei provvedimenti relativi parleremo all'articolo 8 dell'allegato.

La preoccupazione, forse eccessiva, pei Banchi, che anima i preopinanti, li porta, qualche volta, a presentare proposte che richiederebbero grave nocumento a quegli Istituti, perchè li spingerebbero sopra una via dannosa al loro credito. Così, se si ammettesse che il Banco di Napoli potesse avere una riserva diversa da quella che ora prescrive la legge, anche lasciando da parte le disquisizioni economiche, è certo che nella opinione del pubblico (ed io sono un po' della opinione del pubblico) la composizione diversa della riserva del Banco di fronte a quella degli altri Istituti sarebbe cagione di un discredito fatale pel Banco. Se si sapesse che la riserva destinata a garanzia de' suoi biglietti consiste solo per due terzi in valuta metallica, mentre quello della Banca ha solo una piccola parte in divisa estera; se si sapesse che il Banco di Sicilia ha cura di superare di molto le proporzioni richieste dalla legge nel coprire di metallo i suoi biglietti (e fa bene: è questa anzi una delle ragioni per cui è mantenuto alto il suo credito) e che il solo Banco di Napoli impiega, per avere qualche guadagno di più, un terzo della sua riserva in divisa estera, io credo che il biglietto del Banco di Napoli verrebbe subito a perdere di credito. Sarebbe questo il vero modo per dare un incentivo al pubblico di liberarsi dei suoi biglietti.

Sarà questo un pregiudizio del pubblico; ma io non lo credo tale.

Ho poca fiducia in questa divisa estera come sostitutivo della riserva metallica delle Banche. È troppo facile che essa diventi, non dico fittizia, ma vincolata da altri impegni all'estero, degli Istituti, in guisa che apparentemente funga da riserva e in realtà non lo sia. Infatti quando, nel 1893, fu ammessa questa facoltà di costituire una parte della riserva in divisa estera, questa fu solamente aggiunta alla proporzione che si richiedeva prima. Si disse allora: aggiungiamo al 33 per cento un 7 per cento e consentiamo che questo sia costituito da cambiali sull'estero: se non sarà un gran bene, nemmeno sarà un gran male.

Ora la riserva metallica vera e propria si vorrebbe ridurre per una sola Banca, e ciò non potrebbe che nuocerle gravemente.

A questo proposito corse voce nei giorni scorsi che il Banco di Napoli volesse impiegare una parte della riserva metallica. E se ne parlava con molta preoccupazione. Questa voce non riguardava l'impiego di un terzo delle scorte metalliche, ma della parte eccedente il 33 per cento dell'ammontare dei biglietti in circolazione. Ciò non ostante io pregai di non far nulla che potesse accreditare quella voce, perchè nell'opinione pubblica non è uguale il valore della divisa e quello dell'oro effettivo, ed io volevo impedire in qualsiasi modo che da ciò soffrisse il prestigio del Banco.

La preoccupazione però che fu destata da quella voce vi dimostra quali sarebbero le conseguenze della proposta dell'onorevole Della Rocca in ordine al credito del Banco.

Gli stessi amici del Banco con certe insistenze riescirebbero a rovinare il credito dell'Istituto che intendono difendere; e però essi rendono anche molto penosa per me la discussione di questa legge.

Io quindi non posso che raccomandare alla Camera di pensare alla gravità della proposta che le vien presentata e di dare il suo voto in conformità ai veri interessi e dei Banchi Meridionali e dello Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Saporito, relatore. Evidentemente la proposta dell'onorevole Della Rocca ha per scopo di aumentare gli introiti del Banco di Napoli. Lo scopo sarebbe ottimo, ma il mezzo col quale egli vuole raggiungerlo presenta molti inconvenienti.

L'onorevole proponente dovrebbe ricordare che questa questione fu discussa già nel 1893 quando fu votata la legge bancaria; allora si portò la riserva metallica degli Istituti di emissione dal 33 al 40 per cento, autorizzando gli Istituti ad impiegare in divisa estera la differenza tra le due dette cifre, cioè il sette. Ma, molti oratori non si mostrarono contenti di questa risoluzione facendo rilevare che da un lato si aumentava la riserva metallica dal 33 al 40 per cento, e dall'altro in fondo non si aumentava nulla perchè la vera riserva metallica rimaneva del 33 per cento, ed il 7 per cento di più non era che carta estera, sia anche carta di primo ordine.

Ora la questione sarebbe ancor più grave. Si tratterebbe di ritornare indietro con la riserva metallica, cioè al disotto del 33 per cento

come era prima del 1893; poichè la divisa estera non è valuta metallica: è sempre carta, e se si vuole che essa serva a garantire i biglietti in circolazione, si distruggono gran parte delle garanzie date ai portatori di questi biglietti.

Ma questo non sarebbe il solo inconveniente. L'onorevole Della Rocca deve considerare che siamo in un paese a corso forzoso, e che abbiamo il dovere di tenere un cosiddetto tesoro di guerra che ci può servire in qualsiasi evenienza. Se diminuiamo la riserva delle Banche d'emissione, non ci troveremo con un tesoro di guerra molto sparuto?

E infine l'onorevole proponente dovrebbe pensare che i nostri Istituti di emissione sono stati molto discussi in questi ultimi anni. Essi non sono riguardati come Istituti di prim'ordine come, per esempio, la Banca di Francia. Questo fatto ci obbliga ad essere molto cauti nel rinunciare a tutte quelle garanzie che servono a rassicurare il pubblico e dar forza e credito alle Banche di emissione. Il Parlamento quindi non può permettere che i biglietti del Banco di Napoli come anche della Banca d'Italia non abbiano una valuta metallica sufficiente, quale è stata stabilita dalla legge del 1893.

Per queste ragioni e per le altre che ha detto il ministro del tesoro, prego l'onorevole Della Rocca ed i sottoscrittori della proposta, di ritirarla, perchè la Commissione non può assolutamente accettarla.

Non trattasi di cattiva volontà da parte della Commissione, ma di vera necessità.

Della Rocca. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli; ma si limiti ad una dichiarazione.

Della Rocca. L'onorevole ministro ha dimostrato un sacro orrore...

Presidente. Non entri nella discussione.

Della Rocca. Due parole. Le avrei già dette.

... un sacro orrore per il criterio d'impiegare in divisa estera la riserva metallica dei Banchi. Non comprendo però, ripeto, come mai questa divisa estera possa essere buona sino al sette per cento, e divenga cattiva al trentatré per cento; vuol dire che al di là del sette per cento c'è il discredito.

Ha detto il ministro che vi fu una sollevazione della pubblica opinione, allorquando si annunciò che il regio commissario del Banco

di Napoli voleva impiegare certe riserve nei limiti delle facoltà consentitegli.

Veramente io non mi sono accorto di questa sollevazione. So che vi sono state parecchie pubblicazioni autorevoli le quali hanno sostenuto che si poteva benissimo ai Banchi Meridionali ed alla Banca d'Italia concedere la facoltà di impiegare il terzo della riserva metallica.

Il ministro dice che le nostre proposte, invece di salvare il Banco, lo indebolirebbero. Questa è questione di valore soggettivo. Vuol dire che noi potremmo replicare che egli che dice di voler salvare il Banco, è solo un amico apparente, mentre noi siamo amici veri e non apparenti. Sarebbe quindi il caso di applicare o a lui o a noi il motto: « Dagli amici mi guardi Iddio, chè dai nemici mi guardo io. » Noi non facciamo torto a chicchessia nel pensare che i Banchi dovrebbero guardarsi da coloro che vogliono abbracciarli per soffocarli; ma diciamo che noi non permetteremo nè permetteremo, che al danno si aggiunga la beffa!!

Presidente. Verremo ai voti.

L'onorevole Della Rocca ed altri hanno chiesto di emendare l'articolo 29 nel senso d'intercalare, dopo il primo alinea, la seguente aggiunta:

« Siffatta facoltà potrà estendersi, pel solo Banco di Napoli, al terzo della riserva, fino alla completa liquidazione del suo Credito fondiario. »

Questa aggiunta non è accettata nè dal Ministero, nè dalla Commissione.

La pongo a partito. Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'aggiunta non è ammessa).

Pongo a partito l'articolo 29. Coloro che lo approvano, vogliano alzarsi.

(È approvato).

« Art. 30. Le somme che gli Istituti di emissione possono tenere impiegate in rendita italiana ai termini dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono elevate:

per la Banca d'Italia a . . .	L. 75,000,000
per il Banco di Napoli a . . .	» 30,000,000
per il Banco di Sicilia a . . .	» 8,000,000

« Gli Istituti d'emissione sono autorizzati a comprendere nelle dette somme, oltre i ti-

toli di rendita consolidata italiana, altri titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato.

« Essi sono pure autorizzati ad impiegare in rendita consolidata italiana e nei detti titoli la parte libera della rispettiva massa di rispetto, all'infuori delle scorte fissate nei limiti di che sopra, o con disposizioni speciali aventi forza di legge. »

(È approvato).

Ora viene un'aggiunta a questo articolo 30, che è concepita in questi termini:

« Passate ogni anno a perdita le sofferenze, gli utili netti dei Banchi meridionali potranno essere accantonati insieme coi rispettivi interessi composti, in un conto separato fruttifero, e destinati esclusivamente ad assicurare la liquidazione delle immobilizzazioni ed operazioni accertate non conformi all'articolo 12 della legge, ed a compensare le eventuali perdite, che si verificheranno sulle medesime.

« Le somme così accantonate ogni anno, e gli interessi relativi potranno essere impiegati in titoli dello Stato, o garantiti dallo Stato, e ciò in più ed all'infuori delle scorte di rendita pubblica e di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato che i due Banchi meridionali sono autorizzati a tenere ai termini del precedente articolo.

« Placido, Giusso, De Martino, Magliani, Afan de Rivera. »

L'onorevole Placido ha facoltà di svolgere quest'aggiunta.

Placido. (*Conversazioni*). Il mio articolo aggiuntivo è molto semplice; segue la traccia stessa segnata dal Governo.

Quasi presago di quello che doveva risultare più tardi ad ogni piè sospinto, l'onorevole ministro, colle parole sono dispiacente, non posso, mi duole dovermi trovare in lotta con coloro che si dicono amici del Banco di Napoli e altre simili, ha deciso di abbandonare ogni altra forma, e seguire quella che in altra parte di questo disegno di legge è stata adoperata dall'onorevole ministro.

Anzitutto rettificiamo un po' i fatti. Se un pochino la Commissione è stata accessibile al concetto di dare facoltà ai Banchi Meridionali di aumentare la loro posta di titoli di rendita sul debito pubblico, diciamo la verità, lo ha fatto del pari con la Banca Na-

zionale. Non vorrò io dolermene. Ma è bene che i fatti si mettano a posto, e che non si gridi alla grande, alla favolosa concessione.

Ma ho detto voler seguire le traccie dell'onorevole ministro e le seguo. Ebbene, udite. Nella convenzione colla Banca d'Italia che discutemmo ieri per lungo e per largo, ci sono gli articoli 3 e 4.

Non ve li ripeterò, perchè oramai non si potrebbe riaprire una discussione quando quegli articoli sono stati discussi ed approvati. Scorgo però dall'insieme di queste disposizioni, che la Banca d'Italia può impiegare i suoi utili titoli di rendita pubblica, oltre ed all'infuori (ecco le parole) delle porzioni stabilite dalla legge.

Ora non vengo a domandare cose nuove o strane; chieggo soltanto parità di trattamento. Come vedete, seguo la traccia dell'onorevole ministro, e spero che anche in questa occasione non mi si venga a dire dal ministro che egli sia il difensore del Banco, e che noi ne lediamo gli interessi.

Se fu data facoltà alla Banca d'Italia di impiegare i suoi utili per ammortizzare i danni che le sono venuti da certe operazioni incagliate; se questi utili possono essere impiegati in rendita pubblica, oltre ed all'infuori delle scorte stabilite dalla legge, perchè non dare lo stesso diritto, o la stessa facoltà, ai Banchi Meridionali che non hanno dividendi da distribuire ad azionisti?

Vi sarà ragione a poter respingere questa proposta? Non lo credo.

Le condizioni dei tre Istituti sotto questo aspetto sono uguali. Tutti e tre debbono liquidare le loro immobilizzazioni; dunque a tutti e tre sia data la facoltà di ciò fare ad un di presso nello stesso modo. Mi si dirà che la Banca d'Italia deve provvedere a questa liquidazione in maggiori proporzioni. Sia pure, risponderò da parte mia. Fate ai Banchi Meridionali le relative proporzioni ed accordate loro gli stessi diritti che avete stabiliti alla Banca d'Italia, con precisa convenzione, oltre quelli stabiliti dalla legge.

Ora dunque ho messo alla prova la buona volontà e la simpatia del ministro pe' Banchi Meridionali e spero che i miei desiderî saranno soddisfatti.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Mi duole di dover ripetere, anche questa volta, ciò che ho detto prima.

L'articolo proposto dall'onorevole Placido è perfettamente superfluo; perchè gli utili del Banco vanno tutti, per necessità di cose, a fondo accantonato, di fronte alle perdite del Banco. L'articolo precedente dice che la massa di rispetto e i fondi di riserva possono esser impiegati in rendita e in titoli di Stato. Dunque non c'è bisogno del suo articolo. Gli utili netti del Banco passano necessariamente al fondo di riserva, e il Banco è padrone d'impiegarli nei titoli già indicati.

Rispetto alla Banca d'Italia la cosa è diversa, trattandosi di utili che altrimenti sarebbero distribuiti agli azionisti; il Banco non avendo azionisti, vengono accantonati *ipso jure*, pur che non li attribuisca ad altri scopi.

Ma, poichè le diverse attribuzioni degli utili sono limitate dalla legge, perchè anche alle Opere pie non può essere assegnato che una frazione degli utili stessi, l'articolo aggiuntivo proposto, come ho detto, è inutile. Si assicuri che questa volta siamo d'accordo, anche nella forma, per tutelare gli interessi del Banco.

Quanto poi all'ultimo comma dell'articolo 30, è bene di notare che anch'esso è stato compilato nell'interesse dei Banchi.

Difatti lo Statuto della Banca d'Italia approvato per Decreto Reale, sentita la Commissione permanente del Corso forzoso, nei primi giorni in cui venni al Governo (poichè io sono venuto al Ministero al 15 dicembre e la Banca d'Italia doveva essere costituita al 15 gennaio, quindi noi dovevamo accogliere quanto era già stato precedentemente preparato) ammette la facoltà d'impiegare la massa di rispetto dell'Istituto in titoli di Stato, e ciò all'infuori del contingente fissato dalla legge del 1° agosto 1894. Era ed è molto dubbio che potessero fare altrettanto il Banco di Napoli e di Sicilia.

La nuova disposizione è stata quindi espressamente inserita nel disegno di legge a favore dei Banchi.

Dunque veda, onorevole Placido, che quello che Ella chiede è già stato fatto.

Presidente. Onorevole Placido, ritira o mantiene il suo emendamento?

Placido. La facoltà, mi assicura il ministro, di tradurre gli utili in acquisto di rendita

oltre la parte che la legge stabilisce per questi valori è insita nella legge pe' Banchi Meridionali.

A tale affermazione mi fermo nè vado più oltre. Mi bastano le formali, esplicite dichiarazioni del ministro delle quali volentieri prendo atto. Che se l'onorevole ministro voglia attribuirsi il merito di quello che è scritto nella legge appunto com'egli disse per non creare disparità fra i tre Istituti, risponderò che effettivamente l'altra disposizione da lui accennata fu da noi ponderata e discussa. Non voglio supporre possibile nell'onorevole ministro la credenza che forse quella disposizione non fosse da noi letta. Tutt'altro. Ma per verità il grandissimo suo merito, mi duole il constatarlo, almeno per parte mia non si è visto.

Evidentemente non poteva non proporsi quella disposizione se non si volevano fare sfacciatamente due pesi e due misure. Conclusione: ho fatta la mia proposta; l'onorevole ministro crede che non ce ne sia bisogno, e sia; ma non ci attribuisca di essere stati indolenti fino al punto di non avere letto; abbiamo letto, onorevole ministro, e troppo, perfino fra le linee.

Presidente. Dunque lo ritira?

Placido. Sissignore.

Presidente. Avendo l'onorevole Placido ritirato la sua proposta metterò a partito l'articolo 30 *bis* concordato tra il Ministero e la Commissione:

« Agli effetti della graduale riduzione della circolazione richiesta dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, il termine di 4 anni di cui nei comma 2 e 3 di detto articolo, e quello di 14 anni di cui nei comma 3, 4, 6 e 7 dello stesso articolo, sono rispettivamente prolungati di un anno. »

(È approvato).

« Art. 31. I limiti fissati dall'art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per l'ammontere dei depositi in conto corrente fruttifero sono elevati:

per il Banco di Napoli a . . . L. 50,000,000
per il Banco di Sicilia a . . . » 15,000,000

« Rimane fermo quanto dispone l'articolo 2 dell'allegato E, approvato con l'articolo 10 della legge 22 luglio 1894, n. 339, sostituendo alle somme dei conti correnti fruttiferi indicate per i Banchi di Napoli e di Sicilia dalla

citata legge del 10 agosto 1893 quelle riportate sopra. »

A questo articolo 31 sono stati proposti i seguenti due emendamenti:

Per il Banco di Napoli a . . . L. 60,000,000
Per il Banco di Sicilia a . . . » 18,000,000
Placido, Della Rocca, Zainy, De Martino, Masci, Afan De Rivera, Rocco, Rummo S., Magliani, De Gaglia, Casale, Billi, Ungaro, Fusco Alfonso, Ruggero Giuseppe.

Per la Banca d'Italia a . . . L. 150,000,000
Tortarolo.

Onorevole Placido, ha facoltà di parlare.

Placido. Non abuso della pazienza della Camera.

Se l'onorevole ministro accetta il nostro emendamento sta bene; se no, lo ritiro, chè tanto è inutile il combattere.

Presidente. Onorevole ministro del tesoro, ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Questo emendamento avrebbe avuto un significato abbastanza importante in occasione della legge del 1893, la quale mirò (ed allora io feci una campagna in unione all'onorevole Placido nell'interesse dei Banchi Meridionali) a restringere i conti correnti fruttiferi dei Banchi.

Siccome io credo che i conti fruttiferi possano per quei Banchi presentare una notevole risorsa e che sia da preferirsi il conto corrente fruttifero, quando l'amministrazione sia ben condotta, alla emissione soverchia di carta, io appoggiai la estensione dei conti correnti fruttiferi. Difatti ci riuscì allora di tenere i limiti più elevati di quanto era stato dapprima proposto.

Ma passò nella legge del 1893 la disposizione che, oltre quei limiti, determinati dalla legge, qualunque aumento nei conti correnti fruttiferi dovesse recare una restrizione della circolazione corrispondente ai tre quarti della eccedenza dei depositi oltre la cifra dei limiti stabiliti.

Con ciò era grandemente diminuito il beneficio che i Banchi potevano avere dall'aumento ottenuto di fronte alle somme proposte.

L'anno scorso, preoccupandomi appunto di questo interesse dei Banchi, col Decreto-legge del gennaio, quando le Casse di risparmio e gli Istituti di credito in genere

furono colpiti da grave crisi, sospesi le disposizioni della legge del 1893 a questo riguardo.

Nella legge del 22 luglio 1894 questa materia fu disciplinata in modo più regolare; e fu stabilito che ogni supero oltre i limiti stabiliti dalla legge avrebbe portato soltanto la restituzione di 1/3, non più di 3/4 della circolazione corrispondente. Ridotte le cose a questo stato, la questione dei limiti dei conti correnti fruttiferi ha un'importanza molto minore.

Quando noi partiamo da limiti aumentati come quelli che ora il Governo propone di concerto con la Commissione e teniamo conto della disposizione contenuta nella legge del 1894 che dice: oltre questi limiti si restringe di 1/3 la vostra circolazione, mi pare che si tratti di un freno così lieve, che, anche se non ci fosse, qualunque buon amministratore dovrebbe fare quello che la legge impone.

Per queste ragioni prego l'onorevole Placido di non insistere nella sua proposta. L'aumento fatto è già forte; ed ogni eccedenza che venisse fatta nei conti correnti fruttiferi, non porterebbe al Banco di Napoli alcun danno, poichè porterebbe semplicemente l'obbligo per ogni 10 milioni di più a restringere di 3 o 4 la circolazione.

Per queste ragioni, ripeto, non posso accettare la proposta e prego l'onorevole Placido di ritirarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

Diligenti. Mi pare che abbia sede in questo articolo la questione intorno ai depositi fruttiferi delle Banche di emissione, di cui si parlò l'anno scorso, e molto bene, dagli onorevoli Luzzatti e Vacchelli, dimostrando che il limite imposto dalla legge 10 agosto 1893 era stato una delle migliori disposizioni di quell'infelice legge, perchè aveva imposto un freno riconosciuto necessario in un buon ordinamento bancario. Infatti la libertà assoluta, come quella che ristabilì l'onorevole ministro del tesoro, valendosi della crisi delle Casse di risparmio, non può non riuscire dannosa ed anche col ridurre ad un terzo solamente la circolazione in rapporto ai depositi fruttiferi, parmi si faccia cosa molto grave, perchè si continuerà a violare la legge fondamentale della divisione del lavoro tra gli Istituti di credito, e a menomare sempre più le garanzie dei portatori di biglietti. A me sembra impossibile che non si riconosca che, con l'assumere questi depositi fruttiferi

quasi indefinitamente, le Banche di emissione contraggono un impegno gravissimo col pubblico.

Presidente. Badi che è stato ritirato l'emendamento dell'onorevole Placido.

Diligenti. Ma c'è però l'articolo! (*Interruzione vicino all'oratore*)

Io combatto anche voialtri; (*Volgendosi all'onorevole Placido e ad altri*) io combatto l'articolo. Credo inutile la domanda dei miei amici che sostengono questo aumento per i Banchi meridionali, o almeno per il Banco di Napoli.

Presidente. Ma fu ritirato.

Diligenti. Appunto; ma siccome mi è stato mosso un rimprovero, per questo io noterò pure incidentalmente che credo quasi inutile la domanda dell'onorevole Placido e altri colleghi, perchè in realtà l'agevolezza concessa prima col proscioglimento assoluto, poi col proscioglimento quasi assoluto del vincolo pei depositi, si è risolta tutta in vantaggio della Banca d'Italia dove i depositi fruttiferi sono aumentati assai, mentre mi pare siano diminuiti per il Banco di Napoli. Che cosa venite dunque a chiedere nuove agevolanze, quando queste non producono alcun utile risultato, e quando i depositi fruttiferi del Banco di Napoli diminuiscono? Questo sarà dipeso, se volete, dalle condizioni eccezionali, in cui è stato messo quell'Istituto, dallo scredito cagionato anche, diciamolo francamente, dai provvedimenti governativi e dallo stesso linguaggio degli onorevoli ministri.

Ma il fatto è questo: che del proscioglimento dal vincolo non ne ha approfittato effettivamente che la Banca d'Italia, dove se ho buona memoria (perchè qui non ho appunti di sorta) i depositi fruttiferi a scadenza ascendono a circa 150 milioni e quelli a vista a 70 o 72 milioni nell'ultima situazione.

Ed io credo veramente che questa sia una situazione assolutamente irregolare; e che, mantenendola, non si fa altro che giovare alla causa del corso forzoso, non si fa che rendere sempre più difficile la situazione degli Istituti d'emissione. La teoria del ministro del tesoro, che i depositi fruttiferi siano utili alle Banche d'emissione, è veramente strana ed anche pericolosa, perchè tutti sappiamo come i disordini dei nostri Istituti di emissione siano dipesi dal confondere, come abbiamo fatto nel modo il più deplorabile, gli uffici del credito e dell'emissione. Ciò è indubitato: ed ora mi pare che non si faccia che aggravare

un sistema già riconosciuto funesto all'economia del Paese.

Tutti sanno anche il caso delle Banche d'America. I fallimenti delle Banche d'America di molti anni fa, a cui efficacemente si provvide, dipesero non dall'abuso dell'emissione, ma dall'abuso dei depositi. Ed ora noi vogliamo aggiungere un abuso all'altro e vogliamo rendere sempre più difficile una situazione riuscita troppo funesta al Paese.

Questo mi pare non corrisponda a quelle norme di prudenza e di previdenza, che si attribuiscono all'attuale ministro del tesoro.

Io so bene che la mia è *vox clamantis in deserto*: nonostante, mi credo in dovere di dichiarare che oggi sarebbe necessario di frenare l'abuso dei depositi fruttiferi, con una disposizione anche più restrittiva di quella stabilita dalla legge Giolitti. Ciò sarebbe provvido anche per l'economia nazionale e per il ristabilimento di una benefica attività economica nel Paese; poichè purtroppo abbiamo avuto ragioni gravissime di discredito per Istituti di credito ordinario, e non è facile che si ricostituiscano questi strumenti necessari per l'operosità economica del Paese, specie nel difetto d'ogni buon indirizzo e non instaurandosi i freni necessari in leggi provvide e sinceramente osservate.

Ma se sviluppate sempre più questa concorrenza, come volete che sorgano nuovi Istituti di credito, i quali necessariamente dovrebbero valersi di questo capitale circolante, di questi capitali che affluiscono ai depositi fruttiferi delle Banche? E cotesta è una concorrenza insostenibile anche con l'interesse limitato che pagano le Banche d'emissione ai depositi; perchè all'inconveniente di coteo modico interesse, supplisce la sicurezza del pronto rimborso, che dipende, diciamo francamente, non dalla solidità degli Istituti d'emissione, ma dalla garanzia dello Stato, che oggi è pur troppo il solo e vero garante della circolazione.

Coloro che portano i loro capitali a codesti Istituti sanno per ciò solo di poterli puntualmente ritirare alla scadenza, il che non è invece (per le tristi condizioni che ho accennato) egualmente per gli altri Istituti. Questa è la ragione per la quale la concorrenza degli Istituti d'emissione si rende quasi del tutto insopportabile, ed attraversa, come dico, la ricostituzione di una giusta attività economica del paese.

Io ho espressa la mia opinione. Son certo che la Camera non ci farà alcuna attenzione, ma io ho compiuto il mio dovere, e ciò basta per rendermi soddisfatto. (Bene! *all'estrema sinistra*).

Presidente. Verremo ai voti: prima di tutto all'articolo 31 Ministero e Commissione propongono quest'aggiunta:

« Le prescrizioni dell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893 riferentesi ai termini di 10 anni... » *

Sonnino, ministro del tesoro. No; questa proposta fa parte dell'articolo 33; qui si ritira.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 31 ritenendo questa ultima proposta di cui ho data lettura come ritirata. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 32. Durante il corso legale la ragione dell'interesse per le anticipazioni indicate al n. 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, n. 418, sarà uguale per tutti gli Istituti e la medesima non potrà variare senza l'autorizzazione del Governo.

« A deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riguardante la ragione dello sconto durante il corso legale, è data facoltà al Governo del Re di determinare con Decreto Reale, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le condizioni nelle quali, indipendentemente dalle eccezioni contemplate dal citato articolo 4 della detta legge 10 agosto 1893 e dall'articolo 13 dell'allegato S, approvato con l'articolo 34 della legge presente, per gli Istituti di emissione potranno concedere sconto di effetti cambiari ad un saggio inferiore di non più di uno per cento di quello normale. »

A quest'articolo 32, la Commissione e il Governo d'accordo propongono il seguente emendamento:

In fine, alle parole « ad un saggio inferiore di non più di uno per cento di quello normale; » *sostituire le seguenti:* « ad un saggio inferiore a quello normale. »

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 32 così emendato. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 33. Agli effetti della liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, il termine di 10 anni, di cui al comma 1° dell'articolo 13 della legge 10 agosto 1893, è prorogato fino a 15 anni, ed al termine del biennio per la liquidazione di ciascun quinto delle immobilizzazioni stesse è sostituito quello di un triennio.

« Tale concessione resta subordinata per la Banca d'Italia al mantenimento dell'obbligo da essa assunto col 2° comma dell'articolo 4 della convenzione stipulata tra il ministro del Tesoro e la Banca stessa addì 30 ottobre 1894.

« Le prescrizioni e le sanzioni dell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, riferentesi ai termini di 10 anni e rispettivamente di 2 anni, restano applicabili ai nuovi termini accordati. »

A questo articolo 33 è stato proposto dal Ministero e dalla Commissione la seguente aggiunta: *aggiungere in fine dell'articolo le seguenti parole:*

« e l'ispezione straordinaria di cui al 2° comma dell'articolo 15 della stessa legge avrà luogo ogni triennio. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 33 così emendato.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato).

« Art. 34. Al comma 1° dell'articolo 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono sostituite le disposizioni contenute nell'allegato Q, che forma parte integrante della presente legge. »

Passeremo all'esame dell'allegato Q di cui do lettura.

Disposizioni per agevolare le mobilizzazioni agli Istituti di emissione.

« Art. 1. Agli effetti della liquidazione prevista nell'articolo 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono accordate le riduzioni delle tasse e sopratasse di registro determinate negli articoli seguenti. »

« Art. 2. Fino al 31 dicembre 1895:

1° per la registrazione degli atti e delle promesse di compra-vendita d'immobili, anche se con apertura di crediti, di data anteriore alla presente legge, sarà pagata sul prezzo stabilito la tassa proporzionale unica dell'1

per cento, intendendosi in tale aliquota compresa ogni altra applicazione di tassa e sopratassa per ritardata registrazione, e ciò a condizione che, insieme con la registrazione dell'atto, si effettui il trasferimento dell'intero fondo considerato nell'atto stesso ad un Istituto di emissione, ai termini del comma a del seguente articolo 3;

2° per la registrazione degli atti di novazione di crediti posseduti dagli Istituti di emissione precedentemente alla pubblicazione della presente legge, in altri crediti garantiti da ipoteca o pegno, sarà pagata la tassa proporzionale di 2 per mille;

3° per la registrazione degli atti di cessione d'immobili in pagamento di crediti non ipotecari, posseduti dagli Istituti di emissione anteriormente al 20 febbraio 1894, sarà pagata la tassa proporzionale di 1.20 per cento, fino a concorrenza del credito dell'Istituto di emissione; salva l'applicazione alla eventuale plusvalenza del fondo della tassa prescritta dalle leggi vigenti;

4° per la registrazione degli atti di cessione d'immobili da una Società commerciale ad un Istituto di emissione, a cui favore sia iscritta un'ipoteca generale o parziale sugli immobili stessi anteriormente alla pubblicazione della presente legge, con che l'Istituto si assuma il pagamento di un debito della Società cedente verso terzi, sarà pagata la tassa proporzionale di 1 per cento sul valore dell'immobile; a condizione che il totale dei crediti dell'Istituto verso la Società cedente superi di un decimo del totale stesso il debito che esso si assume. »

A questo articolo 2 sono stati proposti diversi emendamenti.

Il primo emendamento, concordato tra Ministero e Commissione, è il seguente:

« Al primo comma dell'articolo 2 invece delle parole: Fino al 31 dicembre 1895: si dica: « Fino al 30 giugno 1896. »

Poi, gli onorevoli Franchetti e Rubini propongono le seguenti modificazioni:

« Art. 1. (Identico all'art. 1 dell'allegato Q).

Agli effetti della liquidazione prevista nell'articolo 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono accordate le riduzioni di tasse e sopratasse di registro determinate negli articoli seguenti. »

Art. 2.

Fino a tutto l'anno 1903, sarà ridotta all'uno per cento la tassa proporzionale sopra gli atti civili o commerciali e gli atti o decisioni giudiziali traslativi della proprietà a favore di terzi, di beni immobili quando negli atti medesimi risulti che sul prezzo di vendita dell'immobile, sia stato fatto ad un Istituto di emissione o al suo credito fondiario il pagamento di una somma ad esso dovuta anteriormente al 20 febbraio 1894. La detta riduzione sarà applicata fino a concorrenza della somma così pagata, salva l'applicazione alla eventuale *plus* valenza dell'immobile, dell'aliquota di tassa prevista dalla legge vigente.

Fino a tutto l'anno 1903 sarà pure ridotta all'uno per cento la tassa proporzionale sopra gli atti civili o commerciali e gli atti o decisioni giudiziali traslativi della proprietà a favore di un istituto di emissione o del suo credito fondiario, di beni immobili sui quali sia iscritta un'ipoteca per credito anteriore al 20 febbraio 1894 a favore dell'istituto cui la proprietà viene trasferita. Detta riduzione sarà applicata limitatamente alla quota di prezzo corrispondente alla somma garantita con ipoteca.

Quando il trasferimento di cui al comma primo del presente articolo riguardi immobili venuti dopo la promulgazione della presente legge in proprietà dell'Istituto o del suo credito fondiario per crediti anteriori al 20 febbraio 1894 e non garantiti da ipoteca sarà inoltre restituita all'Istituto stesso fino a concorrenza di $\frac{3}{18}$ la tassa da esso effettivamente pagata sul prezzo di acquisto, limitatamente alla somma versatagli in pagamento del suo credito a norma del comma primo del presente articolo.

Art. 3.

Fino al 31 dicembre 1895:

Per la registrazione degli atti e delle promesse di compravendita d'immobili anche se con apertura di crediti, di data anteriore alla presente legge, sarà pagata sul prezzo stabilito la tassa proporzionale unica dell'uno per cento, intendendosi in tale aliquota compresa ogni altra applicazione di tassa e soprata tassa per ritardata registrazione e ciò a condizione che, insieme con la registrazione dell'atto si effettui il trasferimento dell'intero fondo considerato nell'atto stesso ad un

istituto di emissione, oppure sia accesa sul fondo stesso a favore di un istituto di emissione un'ipoteca per somma non inferiore alla metà del prezzo stabilito. Nella suddetta tassa dell'uno per cento sarà compresa pure la tassa ipotecaria.

Art. 4.

Fino a tutto l'anno 1903:

1° Per la registrazione degli atti di cessione d'immobili da una Società commerciale ad un Istituto di emissione a cui favore sia iscritta una ipoteca generale o parziale sugli immobili stessi anteriormente alla promulgazione della presente legge con che l'Istituto si assuma il pagamento di un debito della Società cedente verso terzi, sarà pagata la tassa proporzionale di uno per cento sul valore dell'immobile, a condizione che il totale dei crediti dell'Istituto verso la Società cedente, superi di un decimo del totale stesso il debito che esso si assume;

2° Per la registrazione degli atti di nozione di crediti posseduti dagli Istituti di emissione precedentemente alla promulgazione della presente legge, in altri crediti garantiti da ipoteca o pegno, sarà pagata la tassa proporzionale del due per mille.

Art. 5.

Fino a tutto l'anno 1903:

1° Sarà ridotta al due per mille la tassa proporzionale di registro sopra gli atti di cessione dei crediti ipotecari da parte degli Istituti di emissione e dei loro crediti fondiari e sopra gli atti di cessione di crediti ipotecari agli Istituti di emissione o ai loro crediti fondiari in pagamento di crediti posseduti dai medesimi precedentemente alla promulgazione della presente legge;

2° Sarà ridotta all'uno per cento la tassa proporzionale di registro sopra gli atti di trasferimento o permuta di immobili o di quote di immobili tra gli Istituti di emissione e i loro crediti fondiari.

Art. 6.

Fino a tutto l'anno 1903 sarà ridotta al due per cento la tassa proporzionale di registro sul primo atto di trasferimento a titolo di compra-vendita della proprietà degli immobili di cui all'articolo 1 purchè venga a registrazione entro un anno dalla registrazione del precedente trasferimento.

Art. 7.

Identico all'articolo 8 dell'allegato Q.

L'onorevole Franchetti, intende di svolgere i suoi emendamenti.

Franchetti. Dirò pochissime parole, perchè capisco che, nelle condizioni della Camera, non è il caso di entrare in particolari sopra una questione minuta com'è questa.

Lo scopo di facilitare le mobilizzazioni degli Istituti di credito è lodevolissimo. E la mia proposta ha appunto per scopo di renderne, possibilmente, il conseguimento più rapido e più facile.

Nel principio informatore di questa proposta del Governo, c'è una ragione d'inefficienza che credo radicale.

Ci troviamo di fronte ad un enorme massa d'immobili non solo nelle mani delle Banche, ma anche a tutto un insieme di affari generali, i quali si sono arenati per la crisi edilizia.

Questi immobili erano oggetto di una infinità di compromessi, di contratti, per lo più destinati ad essere liquidati a breve termine, e in conseguenza non sono stati registrati nè trascritti nei registri fondiari. Credo che il solo sistema veramente efficace per ridare nuovamente questa massa di affari che si è fermata nel nostro organismo economico, sarebbe quello di dare facilitazioni all'alienazione di tutti questi immobili siano o no connessi con le immobilizzazioni delle Banche, si dovrà venire a questo provvedimento, il quale recherà in sostanza vantaggio anche all'erario, per le molte vendite che permetterà la riduzione di tassa, che altrimenti non si farebbero. Ed avrei presentato un emendamento in questo senso, se mi fosse stato possibile compilarlo, ma poichè il farlo esigerebbe la conoscenza di dati di fatto che non sono a disposizione di un semplice deputato, così ho dovuto rinunciarvi.

Ho dovuto invece contentarmi e prefiggermi lo scopo nel mio emendamento di diminuire le modalità eccessive imposte a queste facilitazioni, per impedire che ne approfittino altri affari. Basti accennare a questo, che in alcuni casi una Banca essendo creditrice per esempio di 500,000 lire, sopra un immobile che ora vale un milione, per poter approfittare di queste facilitazioni stabilite nel progetto del Governo, deve comprare l'immobile nella sua totalità, cioè, immobilizzare altre 500,000 lire, e sopra queste altre 500,000

lire, pagare la tassa totale di registro del 4.80 per cento.

Ora lo scopo del mio emendamento sarebbe quello, non di togliere, ma di attenuare questi inconvenienti, coll'accordare, quando esista la prova della smobilizzazione compiuta o per mezzo del pagamento provato del credito della Banca o per mezzo di un' accensione d'ipoteca, quella riduzione nelle tasse di trapasso, che viene dalla proposta governativa sottoposta a condizioni che intralciano inutilmente la libertà di movimento degli istituti.

Non mi nascondo per altro un inconveniente del mio emendamento ed è questo. In alcuni casi la Banca dovrebbe pagare provvisoriamente la tassa intera, salvo il rimborso dopo l'avvenuta mobilizzazione, e questa liquidazione potrebbe avvenire anche dopo qualche anno. Ma i casi in cui ciò accadrebbe sarebbero poco numerosi, e questo inconveniente sarebbe compensato dal vantaggio della maggior libertà di movimento assicurata dal mio emendamento agli Istituti nelle legittime operazioni di mobilizzazione.

E giacchè mi trovo a parlare, pregherei l'onorevole ministro di esprimere la sua opinione sopra una raccomandazione che gli ho fatta nell'ultimo mio discorso.

Io ho raccomandato ai suoi studi un concetto che del resto non è soltanto mio, ma di persone pratiche dei luoghi ed assai competenti che consisterebbe nell'assicurare un più certo e rapido pagamento per quanto riguarda specialmente terre migliorate a vigna, che per debiti sono venute in proprietà dei Banchi, specialmente del Banco di Napoli. Ho accennato al ministro che si poteva ottenere questo risultato, attribuendo la proprietà di quote di queste vigne a contadini, sotto condizione del pagamento a rate dell'interesse e dell'ammortamento. Io ho la persuasione, che in molti casi ciò sarebbe vantaggioso tanto al Banco quanto ai contadini. Vi sarebbero certo difficoltà. Certo non basta un decreto od una circolare. La macchina burocratica è fatta per camminare sulle vie maestre, non per tracciare strade nuove come sarebbe questa. Occorre che chi inizierà l'opera ci metta qualcosa di sè stesso ed operi con intelletto di amore.

Sono convinto che la cosa merita di essere considerata, e per i suoi risultati immediati, e perchè sarebbe un primo passo

del Governo in questa via, di tener conto anche dell'interesse dei contadini, e di iniziare una politica, che là dove ne trova occasione, favorisca la formazione di una piccola proprietà pei contadini.

Perchè o signori sono vari giorni che noi stiamo qua votando provvedimenti, che saranno necessari, indispensabili, che saranno la punizione meritata delle nostre imprudenze passate, ma che non di meno hanno per risultato ultimo, di mettere ostacoli alla produzione nazionale. Se si potesse nello stesso tempo, sia pure in proporzioni modeste, facilitare questa produzione, sarebbe cosa giusta.

Questi contadini, nell'interesse dei quali parlo, per una questione d'importanza relativa, ma che pure ha la sua importanza, rappresentano i due terzi della popolazione italiana e sono essi che producono la massima parte della ricchezza, che noi qui in questi ultimi anni abbiamo sperperato. Io credo che non sia giusto, quando se ne presenti l'occasione, di non interessarsi alla loro sorte.

Mi si risponderà che la questione riguarda più le Banche che il Governo.

Ma io faccio notare che anzitutto riguarda il Governo, per quanto si riferisce alle facilitazioni fiscali e poi perchè le condizioni disgraziate nelle quali versano le Banche hanno reso necessario un intervento molto attivo ed energico nel loro andamento da parte del Governo stesso.

Non pretendo una decisione immediata, ma consiglio all'onorevole Sonnino di studiare la questione d'accordo tra il Governo e le Banche, perchè sarebbe cosa desiderabile e giusta il risolverla.

Non ho altro da dire.

Presidente. L'onorevole De Bernardis ha presentato un articolo aggiuntivo 8-bis all'allegato Q:

« Le riduzioni delle tasse di registro, di cui nei precedenti articoli, sono estese ai contratti di vendita, che fossero stipulati a beneficio di privati per parte di Banche o Società, quando però con lo stesso contratto il prezzo sia devoluto ad un Istituto di emissione in soddisfacimento di un credito dello Istituto medesimo, e di data anteriore al 20 febbraio 1894. »

L'onorevole De Bernardis ha facoltà di parlare.

De Bernardis. Ho chiesto di parlare perchè ho un emendamento segnato come aggiunta all'articolo 8 e che risponde in gran parte alle osservazioni dell'onorevole Franchetti; però mi pare che a facilitare la discussione, sia opportuno ne dica qualche parola.

Il concetto dell'articolo è molto semplice. Il ministro ha anzitutto di mira di facilitare le smobilizzazioni; in un concetto simile non è possibile non essere pienamente d'accordo. Però, per quanto abbia letto attentamente i vari articoli dell'allegato mi è sembrato, forse mi sbaglierò ma non credo, che si sia contemplato sempre il rapporto giuridico tra lo istituto d'emissione ed il debitore.

Ora, come diceva l'onorevole Franchetti, c'è una situazione totalmente diversa che ci è rivelata dall'ispezione sulle banche; società, ditte private, hanno debiti ipotecari presso gl'istituti d'emissione e ritengono gli immobili sui quali gli istituti d'emissione hanno emesso le loro ipoteche. E questi costituiscono i più gravi incagli delle nostre banche; le più forti e pericolose immobilizzazioni, che paralizzano e ristagnano questa parte della nostra vita economica.

Ora con questa legge si vuol mirare ad accrescere le immobilizzazioni agli Istituti, o a liberarli delle immobilizzazioni medesime?

Nella seconda ipotesi, che certamente è quella del Governo, bisogna agevolare i debitori degli Istituti a poter pagare il debito ipotecario iscritto a favore dell'Istituto medesimo, vendendo gli immobili ipotecati.

Ora, poichè credo che in questo concetto il Governo non dovrebbe trovare difficoltà a consentire, perchè risponde al suo pensiero, mi son permesso di proporre un emendamento, per il quale i contratti di vendita, non solo fatti dai diretti debitori a prò degli Istituti medesimi, ma fatti anche con privati, siano registrati con tassa di favore a condizione però, che nell'istrumento intervenga l'Istituto di emissione ed il prezzo si paghi ad esso in soddisfazione di un credito anteriore al 20 febbraio 1894.

Si potrebbe anche aggiungere, e garantito da ipoteca, ma, a dire il vero, non mi pare che occorra.

Questo è l'emendamento, che io presento e poichè l'onorevole ministro deve rispondere all'onorevole Franchetti, sarà opportuno che dica la sua opinione sull'emendamento mio

essendo evidente che, se l'onorevole ministro non l'accetta, a me non resta a far altro che ritirarlo.

Sonnino Sidney, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sonnino Sidney, *ministro del tesoro*. Comincio dalla domanda dell'onorevole Franchetti e lo prego di rinviare questa questione della alienazione a piccoli lotti degli immobili, aggiudicati agli istituti, ad altra sede, dove c'è una proposta di articolo aggiuntivo, che somiglia alla proposta sua. Sarebbe l'articolo 6 bis dell'allegato R.

Ora vengo alla questione delle riduzioni di tassa; e prego la Camera di volere accogliere il complesso di questi provvedimenti dell'allegato Q, perchè son tutti collegati in modo, da formare un sol tutto.

Tutte queste riduzioni scalari di anno e di tassa non son fatte a caso. Sono fatte prendendo di mira tutte le grosse operazioni fatte in questi ultimi tempi dai nostri Istituti di emissione e adattando un po' le ragioni della legge alle condizioni diverse delle operazioni degli Istituti. L'onorevole Franchetti ha in parte seguito questo genere di contratti nella sua proposta, ma la sua proposta perviene, secondo me, ad eccessi per una parte, a difetti dall'altra: eccessi come termine, poichè mettendo quasi (meno una piccola cosa) una sola lunga scadenza per tutte queste concessioni, egli viene a dare, secondo me, un privilegio esorbitante per molti riguardi a chi ha la disgrazia di avere un debito anteriore al 20 febbraio 1894. In questi casi, la disgrazia potrebbe diventare una delle maggiori fortune. Infatti il debitore potrebbe fare una serie di operazioni a saggio ridotto per uno spazio di 8 anni, cioè per un tempo che a me pare assai lungo.

Poi devesi rilevare che, accanto al troppo grande vantaggio, può sorgere il pericolo di tentativi di speculazione.

Franchetti. Uno solo.

Sonnino Sidney, *ministro del tesoro*. Ora io credo che, anche nell'interesse degli Istituti, questo troppo lungo termine concesso a varie speculazioni sia nocivo; poichè non costringe i debitori a venire a patti dentro un periodo non troppo lungo per sbrogliare (che è una delle vere ragioni della proposta) tutta la situazione intricatissima, giuridica e finanzia-

ria, della proprietà impegnata nelle operazioni di cui si discorre.

Vi è inoltre un grande interesse pubblico nello stimolo che deriva dal timore di non veder prorogati, come io vorrei che non fossero prorogati, questi termini: l'interesse, cioè, di vedere e sapere liberati gli Istituti di emissione da operazioni che li vincolano con danno della circolazione per l'intricata situazione dei rapporti di proprietà fra essi e i loro creditori.

Occorre svincolar tutto e che la legge provveda a questo svincolo salutare nel più breve tempo possibile.

Per altro verso, la proposta dell'onorevole Franchetti può essere difettosa, inquantochè impone agli Istituti l'obbligo ad anticipazioni, in alcuni casi ingenti, per poi dovere aspettare un anno, due, tre o quattro per vedersele rimborsare dal Fisco.

Quanto alla proposta dell'onorevole De Bernardis, egli allarga la concessione che si vorrebbe far qui nell'interesse degli Istituti d'emissione, e la estende a tutti i contratti di vendita che fossero stipulati a beneficio di privati per parte di Banche o Società, purchè poi il prezzo sia devoluto ad un Istituto di emissione a sodisfacimento di un credito. Siffatta concessione creerebbe una condizione eccessivamente privilegiata a favore dei debitori degli Istituti di emissione.

De Bernardis. Per debiti anteriori al 20 febbraio 1894.

Sonnino Sidney, *ministro del tesoro*. Ma basta avere un debito anteriore al 20 febbraio 1894 con un Istituto, per poter vendere una proprietà con una riduzione di tassa eccessiva, anche se ciò non sia necessario per le smobilizzazioni degli Istituti. Quindi, o è superflua, o è eccessiva la proposta dell'onorevole De Bernardis. Tanto più che le Società di cui parla l'ordine del giorno De Bernardis trovano, in due articoli delle proposte fatte, tutte le combinazioni possibili.

Io non credo che si potrebbe, teoricamente, ammettere che un privilegio, come quello da noi proposto allo scopo di giovare agli Istituti d'emissione, sia esteso sino al punto desiderato dall'onorevole De Bernardis, che si risolverebbe quasi nell'annullamento della tassa.

Il concetto che ha informato tutto questo allegato è stato quello di rendere possibili le due o tre operazioni che si debbono fare

per liberare le proprietà incagliate, senza pagare mai più di una tassa di registro. Tanto è vero che si è reso possibile che una proprietà venga ceduta all'Istituto, che l'Istituto la ceda ad un terzo, che questo terzo la ceda ad un quarto...

De Bernardis. Nel mio emendamento non c'è.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. ... Io parlo dell'allegato proposto del Governo, e trovo che in quest'allegato si è fatto in modo che possano avvenire tre trapassi di un immobile senza arrivare nemmeno a pagare quella che sarebbe una ordinaria tassa di registro. Ora mi pare che qui ci sia già una tale riduzione di tributo da non potere estenderla più oltre. Il passaggio delle operazioni di cui si discorre attraverso l'Istituto d'emissione rende più giustificabile la concessione fatta, giacché quegli Istituti sono sotto la vigilanza diretta governativa, e quindi è più facile evitare la frode. Qui non si tratta di fare una legge di remissione di debiti ai terzi, ma di fare una legge nell'interesse degli Istituti per la mobilitazione dei loro crediti: il che torna a vantaggio generale.

Presidente. L'onorevole De Bernardis ha facoltà di parlare.

De Bernardis. Certamente io non avrei chiesto una legge di remissione di debiti a terzi...

Presidente. Rammento che il suo emendamento deve essere discusso in un altro posto.

De Bernardis. L'abbiamo richiamato a questo punto.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Credo che se ne possa fare una sola discussione.

De Bernardis. Sì, perchè il concetto è unico. Ora io faccio una semplice dichiarazione.

Presidente. Faccia la sua dichiarazione.

De Bernardis. Credevo che il ministro tendesse davvero alla smobilizzazione, ed a me è sembrato utile indicargli con la mia proposta una via per raggiungere più sollecitamente la meta, facilitando la vendita degli immobili a favore dei privati.

L'onorevole Sonnino, seguendo il suo inderogabile sistema, respinge la mia modesta proposta, e crede che basti all'intento che si possa procedere a queste operazioni col pagamento di una doppia tassa. Non avverte però che il suo sistema presenta gravi inconvenienti: basta avvertire che obbliga a due trasferimenti: dalla Società debitrice all'Istituto di emissione, e da questo al privato acquirente, e crea in tal guisa rapporti giuri-

dici nuovi fra il compratore privato e l'Istituto, dei quali rapporti giuridici si potrebbe fare a meno. Ma poichè il ministro ritiene inutile e soverchio l'emendamento, lascio a lui la responsabilità del suo assunto, e lo ritiro.

Presidente. Onorevole Franchetti, Ella insiste nel suo emendamento?

Franchetti. Desideravo solamente accennare, che il mio emendamento non lascia la libertà, come sembrava al ministro, di fare cambiare di mano parecchie volte gli immobili con riduzione di tassa, poichè questa riduzione è subordinata, sia al pagamento effettivo e definitivo dei debiti, sia, in alcuni casi speciali, all'iscrizione d'ipoteche a favore degli istituti. Del resto non essendo accettato il mio emendamento, auguro che il concetto che lo informa sia studiato e sia studiato anche l'altro concetto, a cui ho accennato, e che ha per iscopo di facilitare non solo le mobilitazioni relative alle Banche, ma in genere tutte le smobilizzazioni di tutta questa enorme massa di stabili, che sono arenate; e dopo ciò ritiro il mio emendamento.

Presidente. Essendo ritirati gli emendamenti, non rimane che quello del Ministero e della Commissione, il quale consiste nel sostituire alle parole: « Fino al 31 dicembre 1895 » con le quali comincia l'articolo 2°, quest'altre: « Fino al 30 giugno 1896. »

Pongo dunque a partito quest'articolo 2° dell'allegato (A), con la modificazione concordata tra Ministero e Commissione e che ho accennata. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 3. Fino a tutto l'anno 1896 sarà ridotta all'1 per cento la tassa proporzionale:

a) sopra gli atti civili o commerciali e gli atti o decisioni giudiziali traslativi della proprietà di beni immobili in pagamento di crediti ipotecari iscritti a favore degli Istituti di emissione o dei loro crediti fondiari: purchè i predetti crediti ipotecari abbiano data anteriore alla pubblicazione della presente legge: e ciò fino all'ammontare dei crediti medesimi, salva l'applicazione alla eventuale plusvalenza del fondo dell'aliquota di tassa prescritta dalle leggi vigenti:

b) sopra gli atti medesimi di trasferimento ad un Istituto di emissione di beni immobili, sui quali graviti un'ipoteca che sia stata ceduta da una Società commerciale

all'Istituto stesso in garanzia di un credito verso la Società cedente, preesistente alla pubblicazione della presente legge, e fino a concorrenza della somma garantita dalla ipoteca stessa. »

(È approvato).

« Art. 4. Fino a tutto l'anno 1896 sarà ridotta a 2 per mille la tassa proporzionale di registro sopra gli atti di concessione di crediti ipotecari da parte degli Istituti di emissione o dei loro Crediti fondiari, e sopra gli atti di cessione di Crediti ipotecari agli Istituti di emissione o ai loro Crediti fondiari, in pagamento di Crediti posseduti dai medesimi precedentemente alla pubblicazione della presente legge. »

(È approvato).

« Art. 5. Fino a tutto l'anno 1897 sarà ridotta all'1 per cento la tassa proporzionale di registro:

1° sopra gli atti di alienazione da parte degli Istituti di emissione o dei loro Crediti fondiari degli immobili da essi posseduti alla data della pubblicazione della presente legge;

2° sopra gli atti di trasferimento o permuta d'immobili o di quote di immobili, tra gli Istituti di emissione e i loro Crediti fondiari. »

(È approvato).

« Art. 6. Fino a tutto l'anno 1899 sarà ridotta all'1 per cento la tassa proporzionale di registro sopra gli atti di alienazione degli immobili che pervenissero agli Istituti di emissione, o ai loro Crediti fondiari, in conformità degli articoli precedenti; purchè vengano sottoposti a registrazione entro tre anni dal precedente trasferimento. »

(È approvato).

« Art. 7. Fino a tutto l'anno 1899 sarà ridotta al 2 per cento la tassa proporzionale di registro sul primo atto di ulteriore trasferimento a titolo di compra-vendita della proprietà degli immobili di cui nei precedenti articoli 5 (comma 1) e 6; purchè venga la registrazione entro un anno dalla registrazione del precedente trasferimento. »

(È approvato).

« Art. 8. Agli atti registrati in virtù delle precedenti disposizioni non si applica l'aumento dei due decimi prescritto dall'articolo

158 della legge 13 settembre 1874, n. 2076 (serie 2^a). »

(È approvato).

Rileggo l'articolo 34 di cui fa parte integrante l'allegato Q di cui diedi ora lettura.

« Al comma 1° dell'articolo 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono sostituite le disposizioni contenute nell'allegato Q, che forma parte integrante della presente legge. »

Lo pongo a partito.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 35. Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato R, che forma parte integrante della presente legge, riguardanti i Crediti fondiari degli Istituti di emissione. »

Passeremo ora alla discussione dell'allegato R.

Disposizioni riguardanti i Crediti fondiari degli Istituti di emissione.

« Art. 1. I Crediti fondiari degli Istituti di emissione avranno facoltà, per una volta tanto, di consentire ai mutuatari che, alla data della pubblicazione della presente legge, siano in arretrato di non più di otto semestralità, di prolungare i termini di rimborso dell'intero mutuo di tante nuove rate, quante sono le semestralità scadute, ripartendo egualmente su tutte le rate ancora da scadere l'ammontare degli interessi di mora già dovuti.

« In tali casi non sarà dovuto alcun nuovo compenso all'erario, e l'atto relativo sarà registrato con la tassa fissa di lire 3. »

A questo articolo 1 dell'allegato R l'onorevole Vischi propone il seguente emendamento:

All'art. 1 dell'allegato R.

« Ai mutuatari che alla data della presente legge siano in arretrato di non più di otto semestralità, i Crediti fondiari degli Istituti di emissione daranno facoltà di prolungare i termini di rimborso dell'intero mutuo di tante nuove rate, quante sono le semestralità scadute, riportando egualmente su tutte le rate ancora da scadere l'ammontare degli interessi di mora già dovuti.

« I Crediti fondiari predetti hanno facoltà, previa una revisione di perizia dei fondi ipo-

tecati, di consentire ai mutuatari la diminuzione delle semestralità ed il prolungamento della durata dei mutui. »

(Il resto è identico).

Vi è poi un altro emendamento a questo articolo 1 dell'allegato B, proposto dagli onorevoli Balenzano, Branca, Vollarò De Lieto, Mecacci, Gallini, Del Balzo, Parpaglia, Lovito, Aguglia, Modestino, Casale, Mezzanotte, De Giorgio, Vetroni, Episcopo, Lazzaro, Bovio, Salaris G. Brunetti, Pansini, Lojodice, Rinaldi, Falconi, Ruffo, Capruzzi, De Bellis, De Nicolò, Squitti, Lo Re N., Ludovico Fusco, Frasso Dentice, Testasecca, Castorina, Reale, Nicastro, Marescalchi-Gravina, Grassi-Pasini, Roxas, Quintieri, V. De Blasio, A. Romano, Leali, Della Rocca, Zainy, De Gaglia, Billi, Manna, Montagna, De Amicis, Giusso, De Blasio L., G. Ruggieri, E. Morelli, Del Giudice, Luigi Gaetani, Verzillo, Trincherà.

Tale emendamento è il seguente:

« I mutuatari, i quali, al 31 dicembre 1895, siano in arretrato di non più di otto semestralità, hanno facoltà di prolungare i termini di rimborso dell'intero mutuo di tante nuove rate quante sono le semestralità scadute, e non pagate e l'ammontare degli interessi di mora già dovuti.

« In tali casi non sarà dovuto alcun compenso all'erario, e sarà con la tassa fissa di lire 3 registrato il relativo atto, del quale, senza spese, sarà, a cura dell'Istituto, eseguita annotazione a margine della iscrizione ipotecaria. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi per isvolgere il suo emendamento.

Vischi. La legge 10 agosto 1893, premurosa soltanto di affrettare le smobilizzazioni in un breve periodo di tempo, pose in liquidazione gli Istituti di credito fondiario. Le conseguenze di tali disposizioni, forse peggiori di quelle che poteva temere lo stesso legislatore del tempo, hanno allarmato l'attuale Gabinetto e lo hanno consigliato a trovar modo di conciliare il beninteso interesse della liquidazione con quello dei mutuatari.

Queste parole ripetute nelle relazioni del Governo e della Commissione furono dette dall'onorevole Sonnino nella sua esposizione finanziaria; e furono applaudite dal paese, e forse non furono ultima delle ragioni per cui

il paese manifestò la sua simpatia verso il Ministero.

L'onorevole Sonnino ha riconosciuto che il gran numero di mutuatari morosi, i molti e frequenti giudizi di espropriazione, la mancanza di acquirenti, l'inevitabile conseguenza per gli Istituti di aggiudicarsi quasi sempre l'immobile espropriato, creando così una manomorta bancaria, siano danni tutti dipendenti dall'attuale stato di depressione della proprietà immobiliare; e si propone di provvedervi con l'allegato B.

Esaminiamone brevemente il contenuto, in rapporto del primo articolo che io vi prego di voler emendare.

L'onorevole Sonnino propone, con questo allegato, varie facilitazioni per smobilizzare. Solamente nel primo articolo si ricorda delle promesse fatte ai mutuatari, e propone una qualche facilitazione.

Io non potrei dir meglio il concetto informatore di questo primo articolo, che ripetendo le bellissime parole scritte dall'onorevole Sonnino nella sua relazione.

Egli dice: « È superfluo il dimostrare che quando un mutuatario sia in mora di alcune semestralità, gli riesce più difficile, per non dire impossibile, come si avvera nella maggior parte dei casi, di liquidare l'arretrato e di tenersi, ad un tempo, in corrente col pagamento delle semestralità. Infatti, se i redditi della sua proprietà non gli hanno consentito di pagare regolarmente le quote semestrali, il mutuatario potrebbe ricavare da essa ben più difficilmente i mezzi per soddisfare l'arretrato. E poichè da questa condizione derivano le amministrazioni giudiziarie, le espropriazioni e le aggiudicazioni all'Istituto — fatti tutti dannosi non solo al proprietario, ma anche allo stesso Credito fondiario ed alla economia immobiliare — proponiamo che sia data facoltà all'Istituto mutuante di accordare al mutuatario un prolungamento del periodo di tempo stabilito dal contratto per il rimborso dell'intero mutuo. »

Arrivati a questo punto, molti si auguravano che l'onorevole Sonnino avesse proposto qualche cosa che rispondesse a tutte queste premesse; ma hanno trovato l'amara disillusione di vedere che egli si è limitato soltanto a proporre la facoltà agli Istituti di accordare ai mutuatari, che si trovino in arretrato di non oltre otto semestralità, di consolidare tale loro debito, con determinate con-

dizioni, per pagarlo alla scadenza del mutuo, il quale per ciò resterebbe protratto.

Io, prima di andar oltre, prima, vale a dire, di occuparmi della seconda parte, che mi sembra più importante del mio emendamento, dico qui una parola di giustificazione della prima parte dello emendamento medesimo, diretto a rendere non facoltativa, ma obbligatoria per gli Istituti la concessione di questa agevolezza.

Sia pure che tutto il beneficio promesso si debba ridurre a questo concetto del Governo, vediamo se con la sua proposta egli conceda davvero un'agevolezza ai mutuatarii morosi. A mio modo di pensare, no.

L'onorevole Sonnino non dà ai mutuatarii morosi il diritto di godere di quest'agevolezza, ma ha dato agli istituti la facoltà di poterlo concedere. Egli, e lo dice apertamente nella sua relazione, ha veduta la necessità di prevenire abusi da parte degli istituti, ed ha creduto di fissare determinati limiti alla facoltà di concedere o no il favore della legge; ma la prevenzione del ministro credo che sveli troppo il concetto restrittivo della stessa concessione. Il ministro, con lo sguardo sempre fisso al suo obiettivo di voler ad ogni costo la smobilizzazione, ha voluto vincolare gli istituti affinché non largheggiassero in siffatte concessioni.

Già da taluni funzionari degli Istituti si dice senza reticenze che questo articolo resterà sempre lettera morta; ma io temo che questo articolo potrà addivenire un mezzo di preferenze temute, sospettate, se non reali.

Ma, domando, quale sarà la garanzia per gl'interessati, di non essere esposti ad una diversità di trattamento?

Occorre dunque ben diversamente redigere questa parte dell'articolo, e dare come obbligo quello che è facoltà per gl'Istituti.

Io dovrei svolgere più largamente il mio emendamento, ma poichè vedo che altri miei colleghi hanno presentato un emendamento, che tende precisamente a sostenere questa idea, mi rimetto a quello che essi diranno, certamente meglio di me. Dico, riassumendomi: modificate il mio concetto, riservate pure ad un regolamento delle sanzioni, per impedire un troppo largo uso di questo beneficio; ma fate che questo articolo non debba essere causa di vane speranze, e di moltissime disillusioni.

Ma quello che m'interessa, l'ho detto da

principio, è la seconda parte dell'emendamento mio, quella cioè che dice: « I Crediti fondiari predetti hanno facoltà, previa una revisione di perizia dei fondi ipotecati, di consentire ai mutuatari la diminuzione delle semestralità ed il prolungamento della durata dei mutui. »

Contro questo emendamento ho udito ripetere che osta la necessità delle mobilitazioni.

Mi permetto di osservare che, se un'offesa questo poteva temere, l'avrebbe ricevuta più dall'articolo come si propone dal Ministero che da questo emendamento.

Quando il Ministero consente, sia pure in una maniera così facoltativa, agli Istituti di prolungare la durata dei mutui per pagare, nientemeno, le semestralità già maturate e non versate, egli ammette di potersi ritardare le smobilizzazioni di capitali già immobilizzati.

Al contrario la mia proposta più che offendere un concetto di smobilizzazione viene a proporre un regolamento diverso per l'esazione delle semestralità future, da scadere.

Si dice: ma badate, quando voi avrete diminuito il quantitativo pattuito delle semestralità, prolungando la durata dei mutui, avrete tolto agli istituti quell'annuale rimborso, sul quale essi debbono fare assegnamento per il pagamento dei couponi e per lo ammortamento graduale delle cartelle.

Questa osservazione può contenere qualche cosa di vero; ma quando fosse messa di fronte all'interesse grandissimo che hanno gli Istituti, come fugacemente dimostrerò, di salvarsi dal pericolo gravissimo di perdere più del 50 per cento, del credito che oggi vantano contro i mutuatarii, sarà evidente che, tra i due mali, quello che propongo è il minore. Tra il danno che ben potete riparare con un diverso provvedimento, sia pure nell'articolo 8 di questo allegato, ovvero stabilendo un interesse più mite ai possessori delle cartelle od anche un rimborso più lento del credito degli Istituti; e l'utile indiscutibile di assicurare a questi Istituti il ricupero di tutto il loro credito, credo bene che gli Istituti dovranno esser grati al legislatore se venisse accettato il mio emendamento.

Ma per desiderio di brevità e di chiarezza maggiore, consentitemi che io qui vi ricordi un fatto indiscutibilmente vero, e che mi auguro possa guidarci in questa discussione.

In molte regioni d'Italia, e specialmente nelle Puglie, di cui parlo sovente perchè meglio le conosco, le operazioni di Credito fondiario, avvennero in conseguenza della trasformazione della coltura dei terreni. Quando la Francia, per l'avvenuta distruzione dei suoi vigneti, e per i larghi rapporti commerciali che allora aveva con noi, ci faceva richieste remuneratrici di vino, tutti, forse a sproposito, si abbandonarono a trasformare il terreno, riducendolo vigneto; ma poichè mancavano di capitali, si diressero al credito bancario, e poscia credettero di regolarizzare bene i fatti loro rivolgendosi agli Istituti di Credito fondiario. Gli Istituti furono larghi di favore. Molte sentenze di magistrati hanno dimostrato, che essi, mettendosi a gara fra loro, finirono coll'invitare molti a fare di queste operazioni. Certa cosa è che le operazioni furono fatte ed in larga misura.

Ma alla base di che? Alla base di valutazioni che avevano tenuto per principale fattore il reddito della terra, rappresentato allora dal prezzo del vino.

Ora, domando, quando per circostanze indipendenti dai mutuatari, per il ribasso enorme del prezzo di quello che è, potrei dire, l'unico prodotto di quelle terre, la rendita del fondo ipotecato, si è diminuita di circa la metà, come potete pretendere che costoro, malgrado tutta la loro buona volontà, possano sopportare il pagamento di una semestralità che era stabilita a base di altri criteri? Con il vino a 60 lire l'ettolitro si poteva pagare, dico per ipotesi, 10 mila lire di semestralità; ma col vino a 30 lire l'ettolitro non si potrà mantenere tale impegno. Che cosa accadrà, onorevole Sonnino?

Per quanto Ella abbia voluto rivolgere uno sguardo benevolo verso i mutuatari morosi, domani troveremo che questi e tutti gli altri si renderanno morosi per necessità di cose, e si esporranno a quei danni, cioè alle espropriazioni od alle amministrazioni giudiziarie; mentre la economia pubblica si troverà esposta a quella manomorta ed a tutte quelle sciagure che Ella ha desiderato d'impedire con quest'allegato.

I mutuatari dicono: mettetecei nella condizione di poter sopportare gl'impegni assunti ed il Credito fondiario, se potrà veder prolungato il periodo del suo integrale rimborso, vedrà assicurato il rimborso medesimo. Col volere assolutamente mantenere gli attuali

contratti, costringerete i proprietari a pagare quello, che non possono pagare; ricorrerete alla espropriazione, per liquidare, seppure il 50 per cento del credito, condannando gl'Istituti, che avevano i crediti fondiari, a gravissime perdite.

Credo che, accettando questo emendamento, recherete vantaggio a tutti.

Il ministro medesimo, facendo delle categorie degli attuali mutui di credito fondiario, ha riconosciuto che la categoria dei mutui, dei quali non si può sperare il rimborso, cioè la quinta, è quella dei mutui accordati per e sulle nuove costruzioni in seguito alla legge del 1885, ed implicitamente ha riconosciuto che i mutui di cui io parlo sono considerati solvibili; ed è evidente che accettandosi questo emendamento avrete tutto da guadagnare. Impedirete le amministrazioni giudiziarie; impedirete le espropriazioni; impedirete quella manomorta, che tanto vi allarma; metterete la proprietà nella condizione di rendere di più, stando nelle mani degli attuali possessori che in quelle degli Istituti; sollevate la piccola proprietà, che negli altri paesi attira l'attenzione del legislatore, compirete un atto eminentemente politico. Dico un atto politico, imperocchè quando Ella, onorevole ministro, ponga mente alle conseguenze di una violenta espropriazione, comprenderà facilmente che gli espropriati non scenderanno dall'agiatazza alla miseria con animo sereno e tranquillo, ma diranno che il legislatore poteva salvarli, e non lo volle. Ma costoro come manifesteranno questo loro malcontento? (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Balenzano.

Balenzano. L'onorevole Vischi col suo emendamento ha combattuto l'articolo 1° del progetto ministeriale a nome dei mutuatari: col mio emendamento lo combatto perchè mi pare che leda gl'interessi degl'Istituti: mi pare che offenda l'armonia tra le varie disposizioni.

Do lode al ministro del tesoro, benchè sappia ch'egli non sa che farne delle mie lodi, della energia con la quale ha saputo risolvere il grave problema del credito fondiario. Ritengo che ogni indugio sarebbe stato dannoso.

A me pare che egli lo abbia risoluto (date le condizioni in cui si trova il credito fondiario) nel modo migliore che fosse possibile,

inquantochè quando da un lato ha rassicurato una parte dei possessori delle cartelle del credito fondiario, quando dall'altro ha facilitato agli Istituti di poter con larghezza di tempo ammortizzare il loro debito, egli ha già in gran parte risolto il problema.

E la massima parte poi mi è parso essere risolta con l'ultimo emendamento concordato, col quale si dà diritto agli Istituti di comprare cartelle al valore nominale, e così liquidare più prontamente, ed equamente. Ora questo concetto organico a me pareva nell'interesse di tutti proposto in quest'articolo; imperocchè chiunque è pratico degli Istituti del credito fondiario sa bene che il danno più grave per gli istituti è quello del cumulo degli arretrati.

Sanno i colleghi che cosa avveniva in pratica? I debitori pagavano il fabbisogno, ma risulta dalle statistiche del credito fondiario e del Banco di Napoli che, fino al 27 per cento o 28 per cento degl'incassi che faceva il credito, fondiario serviva esclusivamente per pagare spese di amministrazioni giudiziarie e di giudizi che si sospendevano per due o tre mesi, eppoi si ripigliavano.

Allora tutto questo non portava danno che ad una sola istituzione, l'istituzione delle locuste dei crediti fondiari, la istituzione delle amministrazioni giudiziarie. Ora il ministro ha veduto che vi era un modo di rendere possibile al Credito Fondiario di funzionare. Ma che cosa ha fatto?

Ha accordato agli istituti una semplice facoltà.

Io domando all'onorevole ministro: che cosa intende con questa facoltà accordata agli Istituti? Se trattasi di una facoltà semplice, non occorre una legge che ha fatto nascere tante speranze, imperocchè gli istituti già davano agevolezze di tempo.

Avrei compreso che l'onorevole ministro avesse disciplinato, anche a darsi come facoltà, i casi in cui gli Istituti erano obbligati a dover concedere questo prolungamento; ma il dire puramente e semplicemente che gli Istituti hanno facoltà di prolungare fino a otto semestralità è una cosa che non intendo quale risultato pratico debba portare.

L'onorevole Vischi disse che egli temeva che l'articolo potesse essere una lettera morta. Ebbene mi augurerei che fosse una lettera morta. Io temo qualche cosa di peggio e, pur contento che l'onorevole ministro abbia con-

mano felice risolta la questione del Credito Fondiario, non posso nascondergli un mio timore grave intorno all'organismo progettato del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. Avete veduto che la parte eletta del Governo piglia il sopravvento, nell'amministrazione dei Banchi. E non basta il sopravvento, ma oltre ai delegati del Governo, sta come spada di Damocle la rinnovazione ogni anno, ogni due anni, a bella posta perchè i rappresentanti si uniformino ai consigli del Governo.

Aboliti i Consigli locali d'amministrazione, aboliti i censori che rappresentavano il controllo nell'amministrazione del Banco, da parte dei Consigli generali, che sono la sola rappresentanza legittima, ognun vede che i delegati del Governo rappresentano, secondo l'organismo, la parte principale della amministrazione del Banco. E allora, onorevole ministro, io desidero che sia lettera morta quest'articolo.

Ma guai se invece d'essere lettera morta, fosse un'arma potente data in mano a coloro che devono amministrare gli Istituti, i quali potessero concedere a me e negare agli altri; e peggio poi quando potessero concedere a me che mi trovo in condizioni peggiori degli altri.

È un diritto che volete accordare, per le condizioni nelle quali si trovano gli Istituti del credito fondiario? Vi fate ispirare da queste condizioni?

Vi fate ispirare dalle necessità di abolire queste innumerevoli e rovinose amministrazioni giudiziarie e tutti questi giudizi che pendono? E allora fatelo per tutti. Avete qualche eccezione da fare? Disciplinatela; ma, per amor di Dio, togliete l'arbitrio illimitato, assoluto, dei preposti all'Amministrazione!

Io comprendo, onorevole Sonnino, Ella deve essere confortato dal chiedere il predominio dell'elemento non elettivo negli Istituti. Quando abbiamo lo spettacolo che un deputato Napodano esprime la speranza di un'Amministrazione più onesta e più oculata, egli, che dell'Amministrazione passata faceva parte, è naturale che il ministro debba sentirsi rinvigorito nel dire che occorre davvero qualche cosa per dare ai Banchi un ordine più onesto e più oculato.

L'onorevole Sonnino, che è stato ispirato sempre da sentimenti liberali, vuole togliere la possibilità degli arbitrii.

Ora, se l'onorevole Sonnino non accetta il mio emendamento, mi dia almeno il mezzo onde io e tutti possiamo essere sicuri e garantiti, che non sarà l'arbitrio soltanto che dovrà regolare questa disposizione, la quale non è diretta a favorire i proprietari, ma è diretta a ristabilire le condizioni degli Istituti.

Rinunzio al mio emendamento, ma ritengo che il rimanere nell'arbitrio non sia cosa prudente. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Napodano ha facoltà di parlare per fatto personale.

Napodano. L'oratore che mi ha preceduto ha creduto di rilevare le parole da me pronunziate ieri per dichiarazione di voto, attribuendomi la responsabilità di non aver provveduto alle riforme del Banco, alle quali accennavo ieri, mentre io avevo fatto parte del Consiglio generale del Banco stesso.

Balenzano. Non ho detto niente di questo.

Napodano. Io faccio osservare all'onorevole preopinante, anzitutto, che io feci parte del Consiglio d'amministrazione del Banco, non del Consiglio generale, e fui sempre della minoranza del Consiglio stesso. Ma forse le mie parole tradirono il pensiero e forse fui malamente compreso, io volevo dire questo: fino a che il Banco di Napoli non avrà una legge, la quale *ab imis fundamentis* ne riordini l'amministrazione, qualunque amministratore costretto a mantenersi entro la cerchia delle leggi organiche, non potrà portare al Banco di Napoli quella trasformazione salutare, che è necessaria.

Se io non fui malamente compreso, volevo dire questo, che il Banco di Napoli si è trovato in queste condizioni; da principio non era che un monte di pegni con un servizio a beneficio dei privati, i quali vi depositavano i loro denari e fruivano di un servizio di tesoreria, direi quasi, analogo a quello che oggi lo Stato ha concesso alla Banca d'Italia per conto dello Stato. Erano i ricchi quelli che depositavano il denaro ed il Banco faceva il loro servizio di tesoreria e di cassa. Tutto ad un tratto quest'Istituto così benemerito è stato trasformato.

Presidente. Si limiti al fatto personale.

Napodano. Bisogna chiarire il concetto. Dunque il Banco di Napoli, da Istituto quale ho descritto, ed a reggere il quale bastavano le forze di un galantuomo, di una persona semplicemente onesta, perchè i denari degli altri

si possono custodire con la semplice onestà, è divenuto un Istituto di credito e di emissione ed allora naturalmente sorsero nuovi bisogni, nuovi meccanismi; e a questa trasformazione non ha corrisposto nè il personale, nè la legge.

Questo è ciò che io reclamavo dal ministro del tesoro; e affermo ancora una volta che, senza una riforma radicale, senza provvedere a far sì che il personale sia intelligente (non parlo dell'onestà, ammetto che siano stati onesti tutti) e che abbia una propria responsabilità, non si potrà seriamente riordinare il Banco di Napoli e coloro che credono di difenderlo, rimarranno ingannati.

Presidente. Il fatto personale è esaurito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Il concetto mio nel proporre l'allegato relativo alle facilitazioni da farsi ai crediti fondiari, fu quello di stralciare dalla legge, che il Governo già propose e non andò fino in fondo, ma che il mio collega di agricoltura e commercio ha riproposto, le disposizioni principali che potessero giovare alla più rapida liquidazione di questi crediti, togliendo un pericolo agli Istituti di emissione.

Horinforzato un poco le primitive proposte perchè, trattandosi di Crediti fondiari in liquidazione e per di più appartenenti agli Istituti di emissione, si può largheggiare, si può andare un po' più spigliati, essendoci la responsabilità d'Istituti fortissimi che possono rispondere delle cartelle, anche indipendentemente dal solo mutuo fondiario.

Certamente la crisi edilizia da una parte, la crisi fondiaria ed agricola dall'altra, hanno messo moltissimi dei debitori dei crediti fondiari in condizioni difficilissime, e malgrado la loro buona volontà non hanno potuto corrispondere agli impegni presi. Ma anche gli onorevoli Vischi e Balenzano converranno con me, che non tutti i debitori di credito fondiario si trovano nella condizione di non aver potuto solistare ai loro impegni soltanto per effetto di disgrazie imprevedute o della crisi generale, che essi non potevano prevedere e di fronte alla quale essi non potevano avere alcuna azione.

Ci sono dei casi, e non pochi, di debitori di credito fondiario i quali hanno appena pagato una o due rate e poi non hanno pagato più nulla. Ci sono persino dei casi di debitori

che non hanno pagata mai nemmeno una sola rata. Appena fatto il mutuo e prese le cartelle che assicuravano loro, se non altro, un largo e sicuro interesse (e non negherei che alcuni le avessero ancora nei loro casseti), oppure la realizzazione pronta di un capitale ad ottime condizioni, non hanno più pensato affatto a pagare una sola rata del loro debito.

Ma, ripeto quello che già dissi all'onorevole De Bernardis, bisogna persuadersi che questa non è una legge di remissione di debiti, ma è una legge che rende possibile al creditore di concedere ai suoi debitori alcune larghezze e ciò nell'interesse degli Istituti stessi, che equivale all'interesse della circolazione e dell'economia nazionale.

I creditori, in via ordinaria, possono concedere le maggiori larghezze possibili ai loro debitori. Ma gli Istituti di credito fondiario non possono far ciò e per i privilegi speciali attribuiti al credito fondiario e perchè le concessioni potrebbero tradursi a danno della garanzia delle cartelle. Quando poi questi crediti fondiari dipendono da Istituti di emissione, c'è un altro gravissimo interesse da considerare ed è quello della circolazione. Ora (e questo dico in risposta all'onorevole Balenzano) essi non possono concedere prolungamenti di rimborso per atto di semplice facoltà, ma occorre una vera e propria disposizione di legge. E perciò, affinchè gli Istituti di credito fondiario possano concedere queste dilazioni, che ora non potrebbero assolutamente concedere, occorre una disposizione di legge ed è quella appunto che vi proponiamo.

Vischi. Ed ecco perchè la chiediamo in quella maniera: ci vuole la legge e buona.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Lo scopo di queste disposizioni è adunque quello di render possibile ai crediti fondiari degli Istituti di emissione di consentire dilazioni per il pagamento delle rate scadute a quelli fra i loro debitori per i quali concorrono e la presunzione di buona fede e condizioni economiche tali da dar la garanzia del pagamento del debito, con la persuasione che, mediante il prolungamento del termine per soddisfare il debito, l'Istituto possa rientrare in tutto il suo credito. All'infuori di questo criterio, poichè qui non si tratta di una legge di beneficenza ma di una legge fatta per risanare gli Istituti di emissione, manca la ragione di fare concessione qualsiasi.

Le disposizioni proposte dagli onorevoli Vischi e Balenzano, se fossero accolte, farebbero, a parer mio, un danno gravissimo specialmente al Banco di Napoli, che, per questo rispetto si trova in condizioni meno buone della Banca d'Italia; la quale in questi ultimi mesi ha cercato di liberarsi da molte quistioni intralciate, facendosi aggiudicare gli immobili. Questo apparisce dallo stato del conto corrente della Banca col proprio credito fondiario.

Invece il Banco di Napoli, temendo di battere contro i limiti della circolazione e nell'attesa dei provvedimenti già proposti, si è tenuto più indietro per non aumentare il suo conto corrente. Se si dessero ai mutuatari le facoltà indicate dai proponenti, si renderebbe impossibile qualsiasi calcolo preciso intorno alle probabili riscossioni annuali del credito fondiario del Banco.

È questo un punto che non bisogna perder di vista, per i rapporti fra Credito fondiario e Istituti di emissione. Infatti, nella categoria dei mutuatari del Credito fondiario del Banco di Napoli, a cui ha accennato l'onorevole Vischi, vi sono le tre prime e forse anche la quarta le quali possono dare speranza all'Istituto di rientrare pienamente nel suo credito nei giusti termini. Se voi concedete a questi mutuatari, che sono nelle condizioni migliori, il diritto assoluto di ottenere il rinvio per il pagamento del loro debito, voi mettete l'Istituto nella impossibilità di riscuotere a tempo una gran parte degli arretrati;...

Vischi. Chiedo di parlare.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. ... impossibilità che oggi non c'è. Infatti, in questi ultimi sei mesi, il direttore del Credito fondiario, sotto la vigilanza del Regio commissario, ha potuto ottenere forti pagamenti di arretrati, con la concessione di tolleranza (perchè non aveva ancora la legge) di cinque o sei anni pel rimborso del resto. Così si è avuto il vantaggio di incassar subito delle somme e di assicurarsi il versamento della differenza. Questo beneficio per il Credito fondiario del Banco, sarebbe reso assolutamente impossibile se fossero accolte le proposte fatte dai colleghi. Perchè togliere al Banco questa grande risorsa? Non ne vedo una buona ragione. Lasciate al giudizio di questi Istituti creditori l'usare, nel loro interesse, della facoltà di concedere maggior

o minori prolungamenti ai loro debitori, in modo da poter costringere quelli che non vogliono pagare, ma che potrebbero pagare, a soddisfare, se non il tutto, una parte degli arretrati.

Insomma lasciate che gli Istituti cerchino di conseguire secondo il loro giudizio la migliore liquidazione possibile dei crediti rispettivi; senza di che voi cagionerete un grave danno a tutta la loro gestione.

L'onorevole Balenzano specialmente ha mostrato una estrema diffidenza delle ragioni che possono muovere l'amministrazione futura del Banco di Napoli a concedere o non concedere questa dilazione.

Vischi. Qui si tratta di tutti gli Istituti.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Parlo del Banco di Napoli: perchè trattasi di cosa che nuocerebbe segnatamente a quel Banco. E poi, le ragioni di diffidenza, a cui ha accennato l'onorevole Balenzano, mi pare che riguardassero proprio il Banco di Napoli.

Del resto io faccio la questione generale e ripeto che non sarebbe atto di buona amministrazione quello di obbligare gli Istituti a rinunciare alla riscossione tempestiva dei loro crediti, quando le circostanze fossero tali da assicurare questa riscossione di arretrati, senza bisogno di rimandarla.

Rispetto al modo di nomina dei membri della Commissione amministrativa dei Banchi ragioneremo or ora; ma credo che gli onorevoli colleghi si formino un concetto non esatto della natura di queste nomine. Sono persuaso che l'onorevole Balenzano non abbia nelle sue parole avuto intendimento di accusare in alcun modo il Governo attuale di avere, nella direzione del Banco, adoperato alcun criterio d'influenze politiche.

Io credo di potermi vantare che per quattro mesi, dacchè c'è un Regio commissario al Banco di Napoli, durante (notatelo) un periodo di passioni politiche sovreccitate e durante un periodo d'elezioni generali, a me non sia giunta una sola accusa, un solo lamento, d'aver mai raccomandato nè di fare, nè di non fare un'operazione qualsiasi per un criterio politico o per qualsiasi altro motivo.

L'onorevole Balenzano, per quanto possa essere a mia cognizione, non potrà non riconoscere la verità del mio asserto.

Perchè dunque avere tanta diffidenza nell'avvenire se appunto nell'avvenire sarà sta-

bilita e regolarmente avviata la nuova amministrazione del Banco di Napoli, in condizioni pari a quelle del Banco di Sicilia? Non ne vedo veramente la ragione.

Ad ogni modo io non mi rifiuto di studiare la cosa. Poichè gli onorevoli Vischi e Balenzano hanno accennato a norme con le quali poter disciplinare maggiormente queste concessioni, per evitare possibili abusi; non mi rifiuto di studiare se, con disposizioni regolamentari, non si possano disciplinare queste concessioni; sempre per altro sulla base che si tratti d'una facoltà concessa agli istituti, mai d'un obbligo di fronte ai mutuatarii.

L'emendamento dell'onorevole Vischi accenna ad un altro concetto, a quello della revisione completa dei mutui.

Vischi. Di chi la richiedesse.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Ma temo che tutti la richiederebbero.

Vischi. Tanto meglio.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Tanto meglio per chi la richiede, ma tanto peggio per gli Istituti. Or qui si tratta di tutelare gli interessi degli Istituti, e se ad essi fosse imposto l'obbligo di concedere, recheremmo loro un gravissimo danno.

Sarebbe il vero carnevale dei debitori e dei periti; ma non vi sarebbe ragion di festa per gli Istituti. Se si venisse a nuove perizie, non sarebbe più possibile a nessuno dei tre Istituti di fare i calcoli del loro reddito, di fare il servizio delle loro cartelle.

Per queste ragioni io prego gli onorevoli Vischi, Balenzano e gli altri firmatari di non voler insistere nei loro emendamenti, pur dichiarando, che, per quanto potrà dipendere da me, mi adopererò in un senso generale, perchè gli Istituti, come dovrebbero, e come è nel loro interesse, usino verso tutti indistintamente la maggiore larghezza possibile, tenendo conto delle difficoltà generali e speciali, che vi possono essere; ma sempre determinando le concessioni secondo il criterio della capacità reale dei fondi, della rendita loro e delle condizioni morali dei debitori.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Fasce a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Fasce. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Approva-

zione del piano regolatore d'ampliamento della città di Genova.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Continua la discussione dei provvedimenti finanziari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montagna.

Montagna. Quale firmatario dell'emendamento dell'onorevole Balenzano io ho chiesto di parlare per vedere di trovare una formola, che raggiunga l'obiettivo a cui noi miriamo pur essendo conciliabile cogli intenti del Ministero.

Mi pare di poter arguire, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro Sonnino, che ci possa essere un mezzo termine sul quale possiamo intenderci perfettamente.

La nostra principale preoccupazione è, come l'ha bene esposta l'onorevole Balenzano, questa: noi temiamo che la facoltà che si vuol dare agli Istituti non si risolva in un danno, nel pericolo, cioè, che si abusi della facoltà stessa.

Ora, come diceva l'onorevole Balenzano, se questa facoltà sarà data in modo che questo pericolo sia scongiurato, nulla avremo in contrario. E mi pare che anche l'onorevole ministro sia disposto a disciplinare questa facoltà in modo che abusi non avvengano.

Ed io ho presentato appunto al banco della Presidenza un emendamento nel senso che, nell'applicazione di quest'articolo, con disposizioni regolamentari si provveda a che abusi non si verifichino. Spero che l'onorevole ministro lo accetterà.

Presidente. Infatti l'onorevole Montagna ha fatto pervenire al banco della Presidenza il seguente emendamento, sottoscritto da altri dieci deputati:

« Aggiunta all'articolo 1 dell'allegato R:

« Con disposizioni regolamentari saranno determinate le norme per l'applicazione di questo articolo. »

Montagna, Mazzella, Fusco Ludovico, Rummo, Alfonso Fusco, D'Andrea, Santini, Giuliani, Pignatelli, Calvanese, Leonetti.

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Non ho difficoltà di accettare questa aggiunta, pur dichiarando, poichè l'onorevole Montagna mostrava di sperare che io prendessi l'impegno di evitare qualunque abuso...

Montagna. La dichiarazione deve mirare a questo.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. ... pur dichiarando che, per quanto sia possibile, nel regolamento da farsi, cercherò di inserire disposizioni specialmente intese ad evitare che ci sieno abusi in queste concessioni.

Montagna. Questo è l'intento.

Presidente. Dunque lo ritira?

Montagna. Lo ritiro.

Presidente. Onorevole Balenzano, ritira il suo emendamento?

Balenzano. Devo fare una dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Balenzano. Io non insisto nel mio emendamento per una ragione semplice. Siccome innanzi alla Camera, in novembre, si dovrà discutere la legge sul credito fondiario, nella qual legge, a proposta del ministro di agricoltura e commercio, v'è un identico articolo, che è stato emendato nel modo da me detto, noi vedremo intanto in qual modo il ministro provvederà, affinchè questa facoltà non sia tramutata in arbitrio. Allora sarà il momento di vedere, se si debba insistere nel concetto espresso dall'emendamento che ho presentato.

Presidente. Quindi lo ritira?

Balenzano. Lo ritiro.

Presidente. Onorevole Vischi?...

Vischi. L'emendamento dell'onorevole Montagna corrisponde in qualche modo alla prima parte della mia proposta, epperò l'accetto.

Quanto alla seconda parte mi pare, onorevole ministro, che non ci siamo intesi. Ella non badava che io faceva facoltà e non obbligo agli istituti di potere, mercè una riduzione di perizia, accordare quella diminuzione di semestralità col prolungamento dei mutui, epperò non aprivo, come Ella ha detto, un carnevale ai debitori ed ai periti.

Onorevole ministro, io proponevo un provvedimento economicamente e politicamente utile, ma Ella con l'ostinarsi a voler oggi mantenuti dei patti che non possono essere eseguiti, per il timore di un carnevale, creerà un cimitero di tutti gli attuali piccoli proprietari. La responsabilità a Lei.

Presidente. Dunque ritira l'emendamento?

Vischi. Lo ritiro.

Presidente. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Montagna?

Saporito, relatore. L'accetta.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Montagna, accettato dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato).

Ora metto ai voti l'articolo 1 dell'allegato *R* coll'emendamento ora approvato.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli.)

« Art. 2. Gli Istituti di credito fondiario degli istituti di emissione avranno la facoltà di cedere i propri crediti ad altri Istituti di credito fondiario ordinari, o a privati, alle condizioni che reputeranno più convenienti, estinguendo integralmente il rispettivo credito nei modi di legge. »

« Art. 3. Nessun diritto o compenso sarà dovuto all'erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fatta mediante stipulazione di un nuovo mutuo con altri Istituti, purchè la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere. »

« Art. 4. Quando il credito fondiario di un istituto di emissione divenga deliberatorio degli stabili ipotecati, potrà differire il rimborso del rispettivo mutuo residuo con l'obbligo di continuare l'ammortamento semestrale per la durata del mutuo originario.

« Nel caso di rivendita, il prezzo dovrà essere impiegato nella estinzione del debito residuo, e nell'ammortamento di un corrispondente numero di cartelle. Quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avrà l'obbligo di supplire alla differenza.

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito fondiario del Banco di Napoli, il servizio delle cui cartelle è regolato dall'articolo 8 del presente allegato *R* alla legge. »

« Art. 5. La facoltà attribuita al deliberatorio dall'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, potrà essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato al Credito fondiario di un Istituto di emissione.

« Il termine di 15 giorni, indicato dal detto articolo 36, è esteso a 30 giorni a favore del deliberatorio che intende di profittare del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato. »

« Art. 6. Dopo il terzo esperimento d'asta gli Istituti di credito fondiario degli Istituti di emissione potranno chiedere al Tribunale civile, in Camera di consiglio, l'autorizzazione di vendere a trattative private i beni sottoposti ad espropriazione e ad essi ipotecati, per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.

« Il relativo provvedimento non potrà essere impugnato se non per nullità di forma, e la imputazione non sospenderà la vendita.

« Il prezzo sarà versato all'Istituto, il quale preleverà l'importo del suo credito in conformità all'articolo 23, lettera *f*, del testo unico delle leggi sul Credito fondiario, approvato col Regio decreto 22 febbraio 1885, n. 2922, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione. »

Dopo quest'articolo viene la seguente proposta, che se fosse approvata verrebbe a costituire l'articolo 6 *bis*.

« I crediti fondiarii degli Istituti di emissione avranno facoltà:

a) di alienare anche a trattative private, in piccoli lotti, i beni immobili ad essi pervenuti per le loro operazioni;

b) di eseguire tali vendite, mediante l'anticipato pagamento di un decimo del prezzo e la successiva corrisponsione di rate semestrali, comprendenti il residuo capitale e gl'interessi a scalare, a condizione che il termine massimo per la totale estinzione del debito non ecceda gli anni quindici.

« Nel regolamento verranno stabilite le norme occorrenti all'attuazione di quest'articolo. »

« Branca, De Bernardis, Della Rocca, Placido, Flaùti, De Martino, Zainy, Masci, Casale, Billi, Ungaro, Magliani, Balenzano, Lazzaro, Giusso, Grippo, Afan de Rivera, D'Alife, De Gaglia, S. Rummo, Rocco, Aguglia, De Bellis, Fusco Alfonso, Pansini, Torlonia, Ruggieri Giuseppe, Visocchi, B. Spirito, Mazziotti, Lojodice. »

Onorevole Branca, ha facoltà di parlare.

Branca. È questo un emendamento molto minuscolo, il quale veramente non muterà di molto le condizioni di questa legge. Perciò io spero che l'onorevole ministro non avrà grande difficoltà ad accettarlo; però, se non

sarà accettato, ciò non sarà per i proponenti oggetto di grande rincrescimento.

Si tratta di null'altro che di facilitare la vendita dei beni dei Banchi d'emissione, sia con le trattative private, sia permettendo la vendita a rate.

Io comprendo facilmente che l'onorevole ministro potrà fare delle obiezioni sulla seconda parte dell'emendamento, inquantochè, trattandosi di beni appartenenti in fondo ad Istituti d'emissione, l'interesse di questi è quello di liquidare il più facilmente possibile i loro immobili, incassandone subito l'importo; ed i pagamenti a rate sono quasi contrari all'indole degli Istituti stessi d'emissione. Ma siccome l'onorevole ministro nella sua tabella ha diviso i beni appartenenti al credito fondiario in cinque categorie e ce n'è una, l'ultima, di oltre 50 milioni, ch'egli crede quasi inesigibile, o per lo meno che darà luogo a grandi perdite, e siccome in quest'ultima categoria sono comprese parecchie case a Roma che stanno chiuse, su questa specie di beni potrebbero gli Istituti d'emissione vendendoli, incassare subito un decimo ed il resto a rate, ed inoltre gli obblighi della fondiaria naturalmente sarebbero assunti dai compratori. Sicchè io credo che non solo l'Istituto farebbe un ottimo affare, ma lo farebbe anche il ministro delle finanze che si assicurerebbe un reddito, che oggi non esiste.

Bisogna notare che una parte dei beni che stanno sotto amministrazione giudiziaria, secondo dati che a me risultavano in un tempo esatti, non davano che un reddito netto dell'uno per cento, per cui il massimo interesse degli Istituti di credito fondiario e degli Istituti di emissione è di venderli il più rapidamente possibile; inquantochè se si facesse un conto in cui si mettesse anche la metà del prezzo coll'interesse composto, si vedrebbe che in 15 anni si verrebbe a ricavare una somma assai maggiore di quella che si avrebbe se il fondo si vendesse anche al prezzo integrale del mutuo per il quale fu ipotecato. Quindi io ritengo che sia interesse supremo e per gli Istituti di credito fondiario, e per gli Istituti di emissione, che hanno questi crediti, di cercare che la vendita dei fondi possa effettuarsi nel modo il più rapido possibile.

Dirò poi che il nostro emendamento dà solamente agli Istituti la semplice facoltà di vendere i loro immobili nella maniera indi-

cata, quindi gli Istituti si gioveranno di questa facoltà quando la crederanno utile; se non la crederanno utile non se ne gioveranno.

Ad ogni modo mi riservo di dichiarare se mantengo o ritiro l'emendamento, dopo che l'onorevole ministro avrà esposto in proposito le sue idee.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. La prima parte dell'emendamento dell'onorevole Branca considera anche la questione, a cui accennava prima l'onorevole Franchetti, della divisione cioè in piccoli lotti.

La legge com'è, anche senza adottare questo emendamento, non vieta agli Istituti di credito fondiario di alienare, dopo la terza asta, gli immobili che vengono in loro possesso. Quindi, per questa parte, l'emendamento dell'onorevole Branca si risolverebbe nel togliere l'obbligo dei tre incanti e l'autorizzazione del tribunale. Considerando l'interesse che hanno gli Istituti a cercare di alienare in corpo questi beni e a non frazionarli, facendoli scapitare molto di valore; io non credo che il togliere le cautele volute dalle disposizioni vigenti, sia cosa utile. Ad ogni modo non è vietato il frazionamento.

Però c'è la seconda parte dell'emendamento, che mi pare più grave assai, perchè si verrebbe a rifare un nuovo credito fondiario, con 30 rate semestrali, e senza veruna garanzia per gli Istituti.

Di tutto ciò si potrebbe molto facilmente abusare.

Bisogna pensare che, tanto nell'alienazione delle case, come nell'alienazione dei fondi e specialmente dei latifondi, come spesso avviene nella provincie meridionali, il possessore di un lotto, di un quartiere, diventa padrone, direi, dell'intero fondo; perchè se egli vuole che non si trovino compratori per tutti gli altri lotti e per tutte le altre quote, si riesce. Nei latifondi chi possiede un lotto centrale, dove ci possono essere dei magazzini, ha tutto.

Il valore del latifondo verrebbe deprezzato dal solo fatto che c'è uno che possiede questo elemento essenziale del latifondostesso. Rispetto alle case peggio che mai. E non basta. Secondo la formola proposta nel paragrafo B, tutto questo si farebbe col pagamento di un solo decimo di prezzo. I debitori attuali

di credito fondiario avrebbero un interesse spesso a lasciarsi espropriare ed a fare comparire un presta-nome, o la moglie, o il figlio, i quali con poche lire ridiventerebbero padroni dell'intero fondo e l'Istituto non avrebbe più nemmeno i privilegi di procedura che ora ha come Istituto fondiario di fronte ai suoi debitori.

Branca. È facoltativo!

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Ma è pericoloso dare una facoltà, di cui si può abusare tanto facilmente. Si rimanga dunque nelle condizioni di legge attuali, che permettono la divisione dei lotti, data l'autorizzazione del Tribunale, la quale, se non presenta una completa garanzia, è sempre una garanzia. Ripeto: la divisione dei lotti ora non è vietata; la nuova forma di concessione proposta costituirebbe invece una speciale maniera di credito fondiario per quindici anni in termini tali, che gli Istituti creditori non avrebbero più alcuna garanzia per la riscossione dei loro crediti.

Insomma, con una disposizione di questo genere, anziché agevolare ed affrettare le mobilizzazioni, non si verrebbe che a rallentarle ed a prorogarle.

Per queste ragioni non potrei accettare l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Branca.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchetti.

Franchetti. Non sarei inclinato a consentire nella forma prescelta dall'onorevole Branca per proporre il suo emendamento. Credo che non corrisponderebbe allo scopo. E neanche vorrei fare in proposito una proposta concreta, perchè questo è un argomento, che ha bisogno di essere studiato alla luce dei fatti e osservando minutamente le condizioni degli immobili, che potrebbero essere oggetto di frazionamento e sui quali hanno dei diritti gl'Istituti creditori.

Insisto, però, nel concetto, accennato nell'emendamento a riguardo non dei latifondi, ma dei terreni migliorati, che, in quantità non indifferente, sono venuti in mano agl'Istituti di credito fondiario, appunto per il fatto del loro miglioramento; poichè, essendo stato questo iniziato a credito, ed essendo poi sopraggiunta la crisi vinicola, i proprietari non hanno potuto pagare il debito contratto.

Per affermazioni, che ho ricevuto da persone pratiche dei luoghi, ho motivo di cre-

dere che, in questi casi speciali, si possa adottare un sistema di alienazione, il quale non diminuisce il valore del fondo, come ritiene il ministro del tesoro, ma permette, invece, di trarne un frutto molto maggiore di quello che si possa fare col metterlo sul mercato in un momento come questo, in cui il mercato è già sopraccarico di terre in vendita.

E siccome d'altra parte, queste terre, come sono amministrate, adesso non rendono agli Istituti creditori quanto dovrebbero e potrebbero rendere, io insisto nel mio concetto, e raccomando al Governo di studiare l'argomento, tanto nell'interesse degli Istituti, quanto rispetto al desiderio che molti hanno di veder sorgere, anche in piccole proporzioni, qualche gruppo di contadini proprietari. E del resto, non faccio proposte.

Presidente. Onorevole Branca, La invito a dichiarare se insista nel suo emendamento.

Branca. Farò una dichiarazione brevissima: il mio emendamento è di così poca importanza, che non avrei avuto difficoltà a modificarne la forma; ma l'onorevole ministro pare che non ne approvi o non ne abbia inteso il concetto. Non si tratta infatti di vendere a lotti latifondi, ma casamenti che non rendono nulla e che deperiscono.

Se ciò che è costato 100,000 lire e che ora non dà nulla, si vendesse per un decimo, per 10,000 lire, la finanza almeno avrebbe le sue imposte. Veramente la proposta difficilmente può essere precisata, ma ciò avviene perchè bisogna inserirla in una legge, che non è un *omnibus*, ma un vero treno misto di una grande ferrovia. Se il ministro avesse almeno accettato il principio della mia proposta non avrei insistito, ma poichè non l'ha accettato e la mia proposta, per quanto minuscola, tende a migliorare il Credito fondiario degli istituti, io vi insisto.

Presidente. Onorevole relatore.

Saporito, relatore. La Commissione per le ragioni esposte dal ministro non accoglie l'emendamento dell'onorevole Branca.

Presidente. Metterò dunque a partito l'emendamento dell'onorevole Branca non accettato nè dal ministro nè dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova esso è respinto).

Metto a partito l'articolo 6 come è proposto dalla Commissione.

(È approvato).

« Art. 7. Per la nomina, la revoca e la surrogazione del sequestratario di cui alla lettera *b* dell'articolo 23 del citato testo unico delle leggi sul Credito fondiario, e per la cauzione che possa da lui venire richiesta, il presidente del Tribunale dovrà conformarsi alle proposte degli Istituti di credito fondiario degli Istituti d'emissione. »

Pantano. Chiedo di parlare.

Presidente. Su questo articolo 7?

Pantano. No. Volevo fare una semplice raccomandazione dopo votato l'articolo 6.

Presidente. Parli pure, purchè non rientri nel merito dell'articolo già votato.

Pantano. Non dubiti, Vorrei raccomandare al Governo, che, dato il caso che i beni rurali di cui dispone il Banco di Napoli non avessero in virtù dell'articolo 6 a trovare dei compratori e restassero ad imbarazzare la sua amministrazione, se ne voglia tenere conto quando si redigerà lo schema di legge sulla colonizzazione interna. Allora forse questi beni potranno essere consacrati ad esplicitare un razionale miglioramento delle classi agricole.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Non posso accettare la raccomandazione dell'onorevole Pantano. La colonizzazione interna avrà i suoi scopi ed i suoi mezzi: ma qui si tratta della mobilitazione dei crediti fondiari, che pesano sugli Istituti di emissione e per contraccolpo sulla circolazione del paese.

Non facciamo delle riforme sociali con questi beni; altrimenti finiremo col colpire il Banco. Lo Stato faccia quello che crede con i beni demaniali: ma non si impegni ora il Banco di Napoli a battere questa via; chè con tale impegno prepareremmo la rovina dell'Istituto. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare.

Pantano. L'onorevole Sonnino mi attribuisce intenzioni, che non ho. Io ritengo (forse potrò sbagliarmi) che se i beni di cui parliamo, possono essere adoperati nel modo da me accennato, ciò potrà recare vantaggio e non danno al Banco di Napoli. Mi duole che l'onorevole ministro abbia dato una intonazione alla sua risposta, che mi convince ancora una volta che, in tutte queste riforme finanziarie, non vi è nulla che risponda agli interessi veri del paese. (*Oh!*)

Presidente. Metto a partito l'articolo 7 di cui fu data lettura.

(*È approvato.*)

Leggo ora l'articolo 8 dell'allegato *R* nella sua nuova forma, concordata fra il Ministero e la Commissione.

« A deroga dei comma 5 e 7 dell'articolo 9 del citato testo unico della legge sul Credito fondiario, l'estinzione delle cartelle del Credito fondiario, del Banco di Napoli ancora in circolazione alla data della pubblicazione della presente legge sarà eseguita dal Banco stesso, per conto del suo Credito fondiario, a cominciare dal 1° agosto 1895, secondo le rate semestrali di ammortamento determinate nella tabella annessa al presente allegato *R*. L'estinzione delle cartelle si farà, finchè il loro prezzo di Borsa sia inferiore al valore nominale, per mezzo di acquisto al prezzo corrente di cartelle che verranno annullate, e quando il prezzo raggiunga o superi la pari con rimborso mediante estrazione a sorte.

« Il Banco avrà sempre facoltà di anticipare i rimborsi delle ultime rate, ma fino all'estinzione compiuta delle cartelle nessuna singola rata di ammortamento semestrale dovrà comprendere un numero minore di cartelle di quello corrispondente alle somme fissate nella detta tabella.

« Oltre al numero di cartelle compreso, ai termini del 1° comma del presente articolo, nelle rate di ammortamento indicate nella tabella annessa, verranno semestralmente estratte e rimborsate alla pari tante cartelle quante corrisponderanno all'importo delle somme che risulteranno versate in numerario, nel semestre antecedente, per volontaria restituzione anticipata di capitale dei mutui fondiari per parte dei debitori.

« Tutte le cartelle che l'Istituto riceverà dai suoi mutuatari per anticipata restituzione di capitale dei mutui fondiari, dovranno essere annullate, in più di quelle di cui nelle rate semestrali di ammortamento indicate nell'annessa tabella.

« Il Banco di Napoli stanzierà ogni anno nel bilancio del suo Credito Fondiario la somma di 8,500,000 lire, sulla quale dopo pagate le cartelle corrispondenti alle rate di ammortamento stabilite dalla tabella annessa, e dopo pagati gl'interessi delle cartelle in circolazione, ogni resto, dopo de-

tratta una quota, da impiegarsi a fondo di riserva in rendita pubblica, eguale al 7 per cento delle somme incassate per anticipata restituzione dei mutui sia in denaro sia in cartelle, verrà integralmente impiegato, anno per anno, finchè il prezzo di Borsa delle cartelle fondiariae sia inferiore al valore nominale, nell'acquisto al prezzo corrente di cartelle che verranno annullate, e quando il prezzo raggiunga o superi la pari, nel rimborso di tante cartelle estratte a sorte in più del numero compreso nelle rate di ammortamento indicate nell'annessa tabella, o corrispondente alle restituzioni anticipate volontarie in numerario. La quota di cui sopra, da impiegarsi a fondo di riserva in rendita pubblica, servirà, cogli interessi capitalizzati, a coprire le eventuali perdite del Credito Fondiario.

« Ogni utile o avanzo di cassa, che risulti disponibile alla chiusura annuale del conto del Credito fondiario, all'infuori della quota indicata nel comma precedente, destinata a fondo di riserva, dovrà essere esclusivamente impiegato in primo luogo a rimborsare al Banco le somme che abbia anticipate in conto corrente al suo Credito fondiario in più di 40 milioni di lire, e quindi per non oltre una metà, ad ulteriore riduzione dello stesso debito in conto corrente, e per il resto, finchè il prezzo di Borsa delle cartelle fondiariae resterà inferiore al valore nominale, nell'acquisto al valore corrente di cartelle fondiariae che verranno annullate, e quando il prezzo raggiunga o superi la pari, nel rimborso di tante cartelle estratte a sorte in più del numero di cui nei comma precedenti del presente articolo.

« Nulla è innovato riguardo agli obblighi e ai diritti dei mutuatari, per le annualità da loro dovute ».

Su questo articolo 8, gli onorevoli De Bernardis, De Martino, Giusso, Gianturco, Afan de Rivera, D'Alife, De Nicolò, Magliani, Colajanni Napoleone, Ungaro, propongono la questione pregiudiziale, con un ordine del giorno, che è del tenore seguente:

« La Camera, ritenuta la convenienza che il Consiglio generale del Banco di Napoli, e quello centrale di amministrazione, da ricostituirsi a norma della nuova legge, siano uditi intorno ai provvedimenti più opportuni, diretti a regolare in modo definitivo i rapporti tra il Banco ed il suo Credito fon-

diario, ed il pagamento e l'ammortamento delle cartelle, ed invita il Governo del Re a farlo ed a presentare prima del 30 dicembre prossimo le sue proposte. »

Viene poi un emendamento dell'onorevole Placido, ed altri deputati il quale è in questi termini:

Dopo il 4° alinea dell'articolo 8 dell'allegato R si aggiunga:

« L'annessa tabella non sarà più applicata quando, per avvenuta estinzione di mutui e delle corrispondenti cartelle in circolazione, l'ammortamento col sistema ordinario richiegga una somma minore di quella indicata nella tabella medesima.

« È fatta facoltà al Banco di Napoli di provvedere all'ammortamento semestrale delle stesse cartelle, mediante acquisto di esse nel mercato a prezzo di Borsa.

« Ogni utile o avanzo di cassa che risulti disponibile alla chiusura del conto del Credito fondiario, dovrà essere esclusivamente impiegato a rimborsare al Banco tutte le somme che abbia anticipato in conto corrente al suo Credito fondiario. *Sopprimere tutto il resto.*

« Placido, Della Rocca, Branca, De Martino, Afan De Rivera, Giusso, Zainy, Masci, Casale, Billi, Lazzaro, Rocco, Aguglia, Spirito B., Ungaro, De Bellis, Ruggieri Giuseppe, Balenzano, Lojodice, Fusco Alfonso ».

Poi vi è un'altra proposta dell'onorevole De Bernardis così formulata:

« Propongo che sia rimandata alla Commissione la tabella annessa all'articolo 8 dell'allegato R perchè la rettifichi prolungando il termine di ammortamento a 75 anni. »

Per ultimo, c'è un articolo aggiuntivo 8-bis pure dell'onorevole De Bernardis.

Esso è il seguente:

Articolo aggiuntivo 8-bis all'allegato R.

« Le somme, che per l'obbligo imposto dal precedente articolo, il Banco di Napoli fosse tenuto ad impiegare pel servizio del credito fondiario ed ammortamento delle cartelle, saranno calcolate nel capitale utile alla tripla circolazione, quando dovrà farsene la determinazione per gli effetti dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1893. »

L'onorevole De Bernardis ha facoltà di parlare.

Prego lui, e gli altri oratori, di volersi limitare alla questione pregiudiziale.

De Bernardis. L'articolo che è stato letto, testè, riveduto e corretto, ma non migliorato dal Ministero e dalla Commissione occupa due facciate del fascicolo degli emendamenti. Dalla sua lunghezza la Camera, se anche non conoscesse il merito della questione, dovrebbe intendere che qui proprio c'è tutta la parte più importante dell'allegato.

Questo articolo sarebbe esso stesso tema di una legge gravissima, noi dovremo occuparcene invece come se fosse un particolare trascurabile di questa legge sui provvedimenti del Tesoro.

Non parlo quindi coll'intendimento di fare un discorso. So che sarebbe perfettamente inutile. Le votazioni di ieri e di oggi lo provano. Ma d'altro canto vi sono dei doveri, dolorosi doveri, ai quali non è lecito sottrarsi. E tanto più quando si ha il compito di svolgere una proposta alla quale altri colleghi hanno apposto la propria firma.

Però farò brevi osservazioni nelle quali, è inutile credo di dichiararlo, il pensiero politico non deve entrare nè entrerà punto. Se io facendomi a discutere di questa questione, ricordassi menomamente quale è il posto che occupo di fronte al Governo, sarei indegno e del mio ufficio e degli interessi che mi levo a difendere.

Imperocchè, onorevoli colleghi, consentite che io richiami tutta la vostra attenzione sulla questione, che prendiamo a discutere.

Sul Banco di Napoli si è parlato per tanti e tanti anni in questa Camera, discutendosi talvolta della sua autonomia, talvolta se il Governo dovesse esercitarvi una più o meno larga ingerenza, talvolta se il Banco di Napoli dovesse avere più o meno larga facoltà di espansione nelle varie regioni d'Italia; in altri termini se la sua potenzialità dovesse essere lasciata assolutamente libera o se dei limiti essa dovesse avere, e quali.

Invece in questa questione è altro l'obiettivo, imperocchè a parere ed a coscienza di molti, innanzi alla Camera sta ora una proposta fatta, forse, con buoni fini, ma pericolosa per l'esistenza stessa dell'Istituto.

E se questo fosse, se l'esistenza stessa dell'Istituto si trovasse in pericolo, e lo vedremo, io abbandonerei volentieri ogni que-

stione intorno all'autonomia, poichè l'autonomia è modo di essere, ma innanzi tutto occorre garantire l'esistenza del Banco.

Per conto mio, e la Camera può vederlo dal fascicolo degli emendamenti che è stato distribuito, tuttociò che il Governo ha potuto escogitare per rendere più severa e più rigida l'amministrazione del Banco di Napoli (ed io non ho mai avuto l'onore di far parte in qualsiasi modo e con qualsiasi veste di quell'amministrazione) volentieri lo accetto; anzi d'accordo con parecchi colleghi io vado in là e parecchie proposte in questo senso abbiamo presentato e abbiamo perfino proposto che i conti consuntivi del Banco di Napoli sieno deferiti all'esame della Corte dei conti.

Ma oggi la questione è ben diversa.

L'onorevole ministro del tesoro nella sua relazione si è preoccupato del grave pesantissimo onere, del Banco di Napoli pel suo conto corrente col credito fondiario; ed ha pensato che fosse indispensabile troncare questo conto corrente adottando una misura radicale.

E qual'è la misura radicale? Per intenderla è indispensabile che io ricordi, come il Banco di Napoli al momento in cui fu istituito il suo credito fondiario, deliberò, e fu autorizzato per legge, a concorrervi per 8 milioni; e fu creato un ente autonomo, con propria personalità giuridica, tutt'affatto distinto dal Banco di Napoli. E le cose andarono bene. Venne allora un periodo che non possiamo dimenticare.

Si disse: l'Italia produce poco; le sue terre sono male coltivate, di grano ce n'è troppo, trasformate la coltura. E l'intera regione Meridionale si accinse a quella trasformazione, e milioni e milioni furono mutuati per mutare la coltura dei terreni da seminarii a vigneti.

Napoli era stata travagliata dal colera; una parola augusta aveva detto che bisognava risanarla; ed il Banco di Napoli fu obbligato per legge a fare dei mutui speciali, mutui di favore per il risanamento.

Roma, la capitale d'Italia, doveva esser degna della nuova civiltà, e per iniziativa del Governo il credito fondiario del Banco di Napoli fu chiamato a soccorrere al rinnovamento edilizio della capitale, in larga misura. Non parlo della Liguria, ove il Banco

di Napoli fu egualmente richiesto di portare il suo soccorso.

È bene, onorevoli colleghi, tener conto di ciò, imperocchè ieri l'onorevole presidente del Consiglio diceva: il Banco di Napoli era per fallire, i nostri provvedimenti lo salvano.

Questo (e ne riparleremo forse di qui a poco) non è vero; ma l'affermazione dell'onorevole Crispi nella seduta d'ieri, potrebbe far credere, che il Banco di Napoli si trovasse in condizioni così pericolose per ragioni della sua amministrazione, per mal governo o per mal fare.

No, o signori, se questo si dicesse si affermerebbe cosa assolutamente non vera. Non ho io il dovere di difendere le amministrazioni, che quell'Istituto ha per tanti anni avute: lo ripeto, non ne feci mai parte. Ma è doveroso il constatare, che se le condizioni del Banco di Napoli e non sono floridissime, pure essendo migliori, e di molto, di quelle della Banca d'Italia, quasi tutto ciò che vi è di aggravio al Banco di Napoli ha la sua spiegazione in queste operazioni di credito fondiario a cui fu chiamato per evidenti motivi di pubblico interesse.

Se quelle operazioni sono risultate dannose pel Banco, non fu certo colpa delle amministrazioni, che si sono succedute.

Vennero infatti i giorni tristi; la vigna coltivata nelle Puglie non ha dato, per circostanze notissime, e sarebbe vano tornarvi sopra, nemmeno più tanto da saldare le spese della coltura; le case a Roma furono soverchie e vi diceva poco fa l'onorevole Branca, come alcuni fabbricati siano stati murati per sottrarli al pagamento dell'imposta fondiaria; l'opera del risanamento di Napoli, per molteplici cagioni ha sofferto anche essa una gravissima crisi. Ed allora il credito fondiario del Banco di Napoli non ha più riscosso dai mutuatari puntualmente le semestralità e quindi ha aperto un conto corrente col Banco di Napoli, che in pochissimi anni ha superato i 40 milioni.

Ora qual'è nella sua sintesi la proposta che il ministro del tesoro presenta alla Camera? Si era finora disputato, non innanzi ai tribunali, perchè la questione davanti ai tribunali non fu mai portata, ma in via amministrativa nelle relazioni del Consiglio generale del Banco di Napoli col Ministero, se questo Banco avesse un obbligo giuridico di-

retto per le cartelle emesse del Credito fondiario.

Molti opinano che questo obbligo non esista affatto; il Banco di Napoli, dicono, è un accomandante, ha dato 8 milioni per il Credito fondiario, ha aperto un conto corrente per 40 milioni, potrà anche perdere questi 40 milioni, ma altri obblighi giuridicamente, non ha. E dico giuridicamente, imperocchè consento che ragioni di convenienza economica e politica possano consigliare al Banco di tenersi garante pel suo credito fondiario; ma qui la legge proposita crea rapporti civilmente obbligatori, e questo è grave.

Il ministro del Tesoro, infatti, col suo articolo 8 taglia il nodo gordiano ed in sintesi la sua proposta si riassume così: sostituire chiara ed aperta la responsabilità del Banco come garanzia diretta delle cartelle a quella alquanto fittizia delle ipoteche fondiarie.

In verità mi paiono aspre o pericolose le parole *ipoteche alquanto fittizie*; tanto più quando, per le ragioni sulle quali mi dovrò fermare da qui a poco, l'onorevole ministro del Tesoro per voler persuadere la Camera che il Banco di Napoli non corre pericolo alcuno nell'assumersi l'obbligo di rispondere pel suo credito fondiario, deve, contradicendosi, studiarci a dimostrare che quelle ipoteche alquanto *fittizie*, possono poi assicurare che i 158 milioni rappresentati dalle cartelle non saranno perduti. Ma andiamo innanzi!

Dunque: ci si propone di sostituire per i possessori delle cartelle all'ipoteca alquanto fittizia la responsabilità diretta e giuridica del Banco di Napoli.

Onorevoli colleghi, è la più dolorosa delle posizioni quella, nella quale i deputati del Mezzogiorno si ritrovano.

Io vedo che la maggior parte dei miei colleghi di quella regione si traggono da questa penosa posizione col restar fuori della Camera, e su ciò non ho nulla da osservare.

Il Governo dell'onorevole Crispi ha ispirato ed ispira in essi tanta e così illimitata fiducia, che dormono sonni tranquilli, nè più li turba preoccupazione alcuna dei maggiori interessi del Mezzogiorno, e si abbandonano tranquilli nelle mani del Governo.

Auguro ad essi che il sonno duri e che non sia rotto da dolori e da rimorsi. Ma per coloro, che, per adempimento di questo dovere verso l'economia nazionale in genere, verso quella del Mezzogiorno in specie, sen-

tono di dover partecipare a questo dibattito a cui si collega l'esistenza e l'avvenire del Banco, la posizione è davvero difficile.

Noi abbiamo 158 milioni di cartelle fondiarie del Banco di Napoli, e non v'è alcuno che non sappia come questi titoli non hanno quasi mai passato il Tronto.

Il credito fondiario del Banco di Napoli ha portato i suoi milioni in ogni parte d'Italia; ma le cartelle del suo credito fondiario sono pur troppo rimaste principalmente nel Mezzogiorno. Ve ne è una certa quantità impiegata in speculazioni anche fuori d'Italia, ma è piccola cosa.

Ora il porre la questione in modo, da acuire e porre in rilievo una contraddizione di interessi tra il Banco di Napoli ed i possessori delle cartelle, tra coloro, che credono dovere essere più pensosi e preoccupati della vita e dell'avvenire del Banco di Napoli, che degli interessi dei possessori di cartelle, per quanto legittimi e meritevoli di riguardo, è cosa davvero assolutamente grave e penosa. L'onorevole ministro del tesoro combattendo la proposta dei miei colleghi rappresentanti la città di Napoli, gli onorevoli Placido e Della Rocca, diceva poc'anzi che egli si trova nella condizione di dover difendere il Banco di Napoli contro i suoi stessi difensori; or mi creda, ciò non è vero. In questo momento dirò ancora che egli è il difensore dei possessori delle cartelle, contro quei deputati che si preoccupano delle conseguenze di queste proposte che... (*Interruzioni*).

Presidente. Ma allora Ella intende di discutere in merito!

De Bernardis. Signor presidente, la mia sospensiva non è di forma, ma di merito; ed io era iscritto anche sull'articolo.

Presidente. Allora abbandoni la sospensiva e discuta in merito.

De Bernardis. Sta bene; non voglio fare una questione di forma, e, se occorre, ritiro la sospensiva.

Presidente. Ritirata la sospensiva, entriamo nella questione di merito.

Ha facoltà di parlare.

De Bernardis. Diceva, dunque, che l'onorevole ministro apparisce qui come sostenitore degli interessi dei possessori delle cartelle, più di noi, deputati di quelle regioni, che abbiamo il dovere di essere di quegli interessi i diretti rappresentanti.

Onorevoli colleghi, questa è la posizione apparente delle cose; ma, lo dico altamente, essa non risponde al vero; ed il tempo, temo, verrà a darci ragione.

Il disegno di legge che discutiamo, in questo suo allegato ricostituisce il Banco di Napoli, il quale ora si trova senza legittimi rappresentanti. Una legge (se non erro, quella del 1890) sancisce che non si possono portare modificazioni agli Istituti dei Banchi di Napoli e di Sicilia, se non intesi i Consigli generali dei Banchi.

Ora qui noi non discutiamo di statuti, ma di qualche cosa di molto più grave, e cioè se il Banco di Napoli, impegnato giuridicamente per legge, fino alla sola concorrenza di otto milioni, già perduti, debba assumere per di più l'obbligo per altri 158 milioni, ammontare delle cartelle fondiarie, salvo quello che potrò ritrarre dai mutui, pei quali l'onorevole ministro dice essere le ipoteche molte volte fittizie.

E possiamo noi risolvere questa questione, quando il Banco di Napoli non ha la sua legittima rappresentanza? Io non farò, in occasione dell'altro allegato che discuteremo domani, nessuna eccezione alla riduzione dei rappresentanti delle varie Provincie nel Consiglio generale del Banco di Napoli. Di ciò poco m'importa, di fronte alla importanza davvero enorme della questione, che ci occupa ora. Ma sia maggiore o minore il numero dei rappresentanti delle varie Provincie, che saranno chiamati a comporre l'amministrazione del Banco, certo sarà in essi la legittima rappresentanza degli interessi di quelle regioni appunto ove i 158 milioni di cartelle fondiarie trovansi principalmente collocate. E voi volete oggi, in quest'ora bruciata, senza possibilità che si faccia su questo tema quella larga discussione che sarebbe necessaria, tagliare il nodo, e obbligare il Banco di Napoli ad assumere un onere nuovo, di tanta importanza? Ho io proposto una sospensiva per ragioni esclusivamente di forma? Per quanto sia in me vivo il rispetto alla legalità, per quanto pensi che l'autonomia del Banco, tanto invocata e al conseguimento della quale alcuni colleghi subordinano ogni altra loro considerazione, sia una cosa importante, pur tuttavia, in una questione così grave nella sua sostanza, io non farei un'eccezione mera di forma, non chiederei un rinvio, unicamente perchè il Consiglio generale del Banco di Napoli non

è oggi costituito. Ma sono obbligato d'insistere per ragioni di merito, per ragioni di sostanza.

L'onorevole Sonnino nella sua relazione dice che il Banco di Napoli può assumere tranquillamente l'onere di provvedere al servizio e all'ammortamento delle cartelle del credito fondiario, inquantochè da studi fatti fare dalla direzione risulta che presumibilmente il nuovo impegno, a cui l'istituto viene sottoposto, sarà per cinque o sei anni un milione e mezzo, e poi per parecchi anni successivi (e non ne indica il numero) dalle sei alle settecentomila lire all'anno.

Sicchè, secondo quest'affermazione, (e dico affermazione, poichè nessun elemento vi è dinanzi a noi che la giustifichi) l'onere certo del Banco sarebbe per sei o sette anni di un milione e mezzo e per gli anni successivi da sei a settecento mila lire: calcoliamo, approssimativamente, in complesso da 15 a 20 milioni.

Se questo fosse davvero, io mi sentirei pur sempre preoccupato; imperocchè, riconosciuta ed affermata quest'autonomia del Banco di Napoli, e riconosciuto ed affermato che devono le provincie, dove il Banco ha avuto da prima la sede e dove poi ha esteso le sue operazioni, mandare i propri rappresentanti, mi pare sconveniente volere che la questione sia decisa prima che la parola di codesti rappresentanti si possa udire.

Ma si è certi, o signori, che basteranno davvero questi 15 o 20 milioni, che a questo soltanto si ridurrà la perdita, che pure sarebbe gravissima, pel Banco di Napoli? L'onorevole Sonnino dei conti che ci ha presentato non può esserne sicuro egli stesso; ed infatti accenna a semplici presunzioni; ma altri afferma e dimostra che il Banco di Napoli non può subire in alcun modo l'onere, che gli si vuole imporre, e che sarà di gran lunga maggiore di quanto presume l'onorevole ministro. Ora, in questo dubbio, non so chi potrebbe accettare l'ufficio di componente del nuovo Consiglio del Banco, quand'esso, per effetto di questa legge, fosse inesorabilmente cacciato per una via, in fondo alla quale dovesse esservi il precipizio.

E questo pericolo c'è davvero?

Onorevoli colleghi, il ministro del tesoro (esso ne ha parlato poc'anzi) ha presentato una tabella, nella quale i 2319 mutui del credito fondiario per 176 milioni di lire, ridotti per le rate già pagate a 158 milioni, vengono

divisi in cinque categorie. Perchè in cinque categorie?

Lo ha detto nella sua relazione, l'ha spiegato poc'anzi. C'è una prima categoria di mutui, che bastano a sè stessi, il cui pagamento integrale è sicuro, e che oggi, secondo la tabella, sono 35,715,000 lire.

Però dalla relazione pubblicata cinque o sei giorni or sono dal Regio commissario del Banco di Napoli risulta che su questa prima categoria di mutui si erano, per anticipate restituzioni, annullate cartelle per 4,427,700 lire. Dunque la prima categoria, quella sicura, di cui parla il ministro, è ridotta appena a 30 o 31 milioni.

E vengono le altre categorie.

L'aver fatto cinque categorie significa che fra l'una e l'altra vi deve essere qualche differenza; altrimenti il lavoro, sul quale ci si chiama a dire il nostro avviso, non avrebbe senso.

Ed allora io domando all'onorevole ministro del tesoro: su queste 158,327,000 lire di cartelle di credito fondiario, quali previsioni fa egli? Egli, che nella sua relazione comincia a dire che l'azione della legge nuova dev'essere di sostituire la garanzia diretta del Banco di Napoli a quella alquanto fittizia della ipoteca, ci autorizza a ritenere, dopo la distinzione in cinque categorie, che una falcidia notevole debba esser fatta. E pur troppo gravi ragioni ci portano a crederlo.

L'onorevole ministro del tesoro non potrà smentire ciò che io dico: che, cioè, in Roma si sono dovuti aggiudicare, per sette milioni, alcuni immobili, i quali rappresentavano una valutazione di 28 milioni; e non già perchè valessero sette milioni, ma perchè non trovarono oblatori all'asta, e sono appunto quei fabbricati murati, di cui si è parlato poc'anzi.

Del resto, anzichè perderci in ipotesi, credo sia più utile leggere nel consuntivo, annesso alla relazione diretta giorni sono all'onorevole Sonnino dal Regio commissario Simeoni, le cifre. Le semestralità pagate ai portatori delle cartelle ammontarono a lire 9,539,000, e le somme riscosse a 7,458,000. Dunque c'è una differenza di due milioni che il ministro riduce ad un milione e mezzo. Scemerà essa questa differenza? Io, in verità, non arrivo ad intenderne la ragione. Può essere una speranza inquantochè si crede che la proprietà presso di noi sia ormai di tanto abbassata da dover necessariamente da oggi

innanzi ripigliare. Nutro anch'io questa speranza e ritengo che almeno la proprietà rustica non debba esser lontana dal giorno della ripresa; e questo mi auguro e per l'interesse del Paese e per quello speciale delle regioni meridionali. Ma per la proprietà urbana, per quella edilizia, in cui in momenti di febbre l'Italia ha prodigato tante ricchezze, non ci facciamo illusioni, onorevoli colleghi.

Abbiamo fabbricato troppo, e Roma avrebbe bisogno di raddoppiare la sua popolazione, Napoli la sua popolazione e la sua agiatezza, prima che la crisi edilizia potesse dirsi cessata davvero.

Del resto qui, se il ragionamento dell'onorevole ministro è esatto, c'è uno svilimento della proprietà come valore. Quei 158 milioni non sono più 158 milioni; ma bisogna togliere quello che non si potrà realizzare, e che deve corrispondere a quelle ipoteche, che si sono dichiarate fittizie.

Ma, se questa detrazione ha luogo sul valore del capitale, come è possibile che prima o dopo scemi la differenza tra lo incasso delle semestralità e la somma occorrente pel servizio delle cartelle?

Ora, ciò posto, la posizione che vien fatta al Banco di Napoli può dirsi sicura? La legge del 1893 stabilisce all'articolo 2 che gli utili del Banco debbano andare alla ricostituzione del suo capitale; e quante volte si è trattato di questo Istituto si è detto: « State tranquilli; avete una gran fortuna, quella, cioè, di non dover dare dividendi. Insieme col Banco di Sicilia siete il solo Istituto in tale condizione privilegiata. »

Ora, questa, che era la forza del Banco, viene a scomparire per effetto della legge proposta; perchè il Banco acquista anch'esso i suoi azionisti, e li acquista nei possessori delle cartelle, i quali non hanno solo diritto come azionisti, a prendere gli utili, quando vi siano, ma a prendere anche il capitale, se occorre.

Io non discuto la probabilità di questa ipotesi che voglio soltanto accennare. Io credo che il Banco di Napoli, rialzandosi le condizioni del Mezzogiorno, possa davvero rifare la sua fortuna in parte scemata: credo che la proprietà rustica possa anche essa risollevarsi; ma qui noi veniamo a creare obblighi giuridici nuovi, e non può la Camera procedervi senza la maggiore ponderazione.

Io non voglio discutere il bilancio del

Banco. Se lo volessi fare, dovrei sottoporvi parecchie osservazioni; e forse anco dovrei fare dolorosi raffronti col bilancio di un altro Istituto, di cui si è forse troppo parlato in questa discussione, e dimostrare che le condizioni del Banco di Napoli sono migliori e più prospere di quelle dell'altro Istituto, pel quale l'onorevole Sonnino non ha che parole di lode e schietta propensione.

Ma ciò non toglie che trattasi sempre di un onere grave, che per cinquant'anni deve pesare sul bilancio del Banco. Dalla relazione del regio Commissario per l'anno 1894, rilevo che gli utili netti ammontarono a lire 1,569,896.46, assegnati, come di dovere, a fondo di ammortamento per le sofferenze e perdite. Se così è, a me pare che questo onere nuovo il Banco non possa assumerlo in modo definitivo, e giuridicamente obbligatorio, se una semplice operazione aritmetica di sottrazione non ha perduto assolutamente il suo significato.

Onorevoli colleghi, in questa condizione di cose, votare la legge, che ci propone l'onorevole ministro del tesoro, significa risolvere davvero, in modo definitivo, la questione dei rapporti fra il Banco di Napoli ed il credito fondiario?

Il mio carissimo amico e collega Balenzano dava lode al ministro del tesoro del sistema, che aveva escogitato. Certamente, dal punto di vista del credito fondiario il sistema è escogitato come non si poteva meglio. Ma c'è un altro lato della questione. È esso ugualmente bene escogitato, nei rapporti dei possessori di cartelle fondiarie, e lo è del pari nei rapporti del credito fondiario del Banco di Napoli?

Qui è il punto grave, sul quale io, per conto mio, non mi sento autorizzato a dire una parola risoluta e decisiva. Penso, però, che a parecchi dei migliori e più studiosi economisti nostri, a parecchi degli uomini, che più direttamente si sono occupati di queste controversie, come l'onorevole Luzzatti, sembra chiaro che la legge attuale, se votata, non potrà essere l'ultima parola sulla questione; e prima o dopo sarà necessario venire a richiedere, non dirò qualche sacrificio, ma certo nuovi provvedimenti.

Ora io voglio ancora ammettere che questa previsione possa non verificarsi; che il Banco di Napoli abbia tal forza da potere ai suoi nuovi azionisti, che crea la legge,

e che sarebbero i possessori delle cartelle, dare dei suoi utili quanto occorre all'ammortamento del debito di 158 milioni; ma, se, per disgrazia, venisse il giorno in cui questo non fosse possibile, avrebbe più modo il Banco di Napoli di risollevarsi, di fronte alla posizione, che gli sarebbe fatta?

Oggi il Banco di Napoli, che afferma e crede (ed a mio avviso con ragione) di non avere debito giuridico per 158 milioni, potrebbe a mezzo della sua rappresentanza legittima, che sarà al tempo stesso la rappresentanza legittima degli interessi più diretti dei possessori di cartelle, trovare la via, per la quale i sacrifici divenissero accettabili, mediante un concordato. Domani, dopo l'applicazione di questa legge, se mai questo giorno malaugurato venisse, il Banco di Napoli non avrebbe più alcuna via d'uscita.

Ora, onorevoli colleghi, se tutto questo è vero, credo di non avere senza grave ragione abusato della Camera per breve tempo.

Abbiamo discusso a lungo questioni, che certo erano gravi, nell'interesse di questa o di quella regione; abbiamo discusso per un giorno o due delle tasse sul ferro e sull'energia elettrica. ed abbiamo discusso anche per vari giorni di tante altre cose meno importanti. Ebbene consentite che appena qualche ora sia dedicata a questo Banco di Napoli che pur non è Istituto meramente meridionale, ma è Istituto nazionale, imperocchè i suoi milioni li ha spesi per tutta Italia, dall'uno all'altro capo, e non nel solo Mezzogiorno.

Abbiate dunque la cortesia d'impiegare a quest'uopo qualche ora.

Giunto a questo punto della mia dimostrazione, io mi rivolgo, non alla Camera (poichè, nella condizione in cui è, e della quale mi rendo ragione, chiederle un voto in contraddizione del Ministero mi parrebbe cosa vana), ma mi rivolgo all'onorevole Sonnino. Egli è giunto all'altezza di una notevole posizione politica; ma vorrà certamente considerarla come semplice inizio della sua carriera di uomo di Governo. Pensi dunque alla situazione in cui si troverà di fronte al Mezzogiorno.

Assuma nella sua coscienza, con animo tranquillo, la responsabilità della proposta che egli ha dovuto fare; imperocchè se un giorno venisse in cui questa legge, che votiamo, avesse ad accrescere i pericoli ed i danni del Banco di Napoli, ed a ridurne an-

che peggio lo stremato capitale, questo sarebbe per lui, come per il paese, un giorno nefasto.

A coloro poi, i quali oggi si preoccupano esclusivamente dei possessori di cartelle di quell'istituto, e non vogliono neppure concedere che questa questione sia meglio e più maturamente esaminata da chi ne ha il diritto ed il dovere, dico una sola cosa: ricordatevi di quei selvaggi, che tagliano l'albero per prenderne il frutto. Voi fate peggio; poichè correte il rischio di recidere l'albero e perdere anche il frutto; e questo sarebbe tal danno che non riuscireste e riparare mai più!

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Interrogazioni.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande di interrogazione pervenute alla Presidenza.

Borgatta, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulle condizioni della sicurezza pubblica in Sicilia.

« Franchetti. »

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'interno per sapere se prenda impegno di presentare, al riaprirsi della Camera, un disegno di legge, che liberi i Monti di Pietà dalle pastoie, che ne paralizzano ogni feconda espansione.

« Valli Eugenio. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Risultamento di votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1895-96.

Presenti e votanti 237

Maggioranza 119

Voti favorevoli 206

Voti contrari 31

(La Camera approva).

La seduta termina alle 19.20.

Ordine del giorno per le tornate di domani.

(Seduta antimeridiana)

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito (58) (*Urgenza*).

2. Svolgimento di interrogazioni dei deputati Imbriani, Niccolini, Cirmeni, Bracci, Martini e Galletti, relative alla questione africana.

Discussione dei disegni di legge:

3. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1895-96 (35).

4. Seguito della discussione sul disegno di legge: Trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e il Giappone (66).

Discussione dei disegni di legge:

5. Modificazione della legge sui servizi postali e commerciali marittimi (101).

6. Provvedimenti relativi al personale del Real Corpo del Genio civile (75).

7. Conversione in legge di Regi Decreti sull'organico del personale di ragioneria nelle Intendenze di finanza; sul personale di delegazione, gestione e controllo negli uffici del Tesoro; e sulle ispezioni per la vigilanza sugli Istituti di emissione (43).

(Seduta pomeridiana)

1. Interrogazioni.

2. Elezioni contestate del deputato Valle Angelo nel collegio di Scansano e del deputato Piatti nel collegio di Borgotaro.

3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti di finanza e di tesoro (44).

Discussione dei disegni di legge:

4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96 (37).

5. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1895-96 (33).

6. Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1894 relativo al personale degli uffici finanziari (46).

7. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1895-96 (41).

8. Termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione di benefici e cappellanie di patronato laicale, soppressi colle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, numero 3848 (69).

9. Proventi delle cancellerie e spese giudiziarie (71).

10. Contingente della leva di mare sui nati nel 1875 (98).

11. Approvazione di spese straordinarie per la ricostruzione di ponti sopra strade nazionali e per la bonificazione del padule dell'Alberese (77).

12. Facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il credito fondiario (63). (*Urgenza*)

13. Modificazioni alla legge doganale (92).

14. Modificazioni all'ordinamento del Corpo delle guardie di finanza (48).

15. Modificazioni alla legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della Regia marina (106).

16. Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze (83).

17. Approvazione di contratti portanti rinuncia a servitù attiva immobiliare e vendita di beni demaniali (50).

18. Disposizioni per la leva sui nati nel 1875 (57) (*Emendato dal Senato*).

19. Aumento di fondi per la bonificazione idraulica dell'Agro Romano (78).

20. Modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª) e 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª) (61 e 61 bis).

21. Consolidamento dei canoni daziari (96).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1895. — Tip. della Camera dei Deputati.

